

XXI.

TORNATA DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Sanguinetti presenta la relazione sul disegno di legge in favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza ed il deputato Sprovieri chiede sia dichiarato di urgenza. — Il deputato Mariotti Ruggero presenta la relazione sulla domanda per autorizzazione a procedere contro il deputato Guglielmini. — Il deputato Boselli presenta la relazione sul trattato di commercio fra l'Italia e l'impero Austro-Ungarico. — Il presidente del Consiglio presenta un disegno di legge per dar facoltà al Governo di applicare provvisoriamente i trattati di commercio che fossero stipulati prima della fine dell'anno con la Francia, con la Spagna e con la Svizzera. — Discussione del disegno di legge riguardo ai contributi per opere idrauliche di seconda categoria — Parlano nella discussione generale i deputati Vendramini, Lugli, Chinaglia relatore, Di Sant'Onofrio ed il ministro dei lavori pubblici — Sono in seguito approvati un ordine del giorno della Commissione ed i due articoli del disegno di legge; sul quale si procede anche alla votazione a scrutinio segreto. — Sono annunziate le seguenti interrogazioni: una del deputato Garelli ed altri sui ritardi frapposti alla costruzione della stazione di Bastia; una del deputato Solimbergo intorno al servizio postale e commerciale nel Mar Rosso; una degli onorevoli Gallotti, Cagnola e Gorio sugli abusi che si verificano nel commercio della margarina e degli altri surrogati del burro; ed una del deputato Bonghi sull'emigrazione nel distretto di Oderzo. — Il deputato Boneschi svolge una sua interrogazione sulla necessità di una legge che regoli le servitù militari — Risposta del ministro della guerra. — Discussione del disegno di legge sull'abolizione dei tribunali di commercio — Parlano nella discussione generale i deputati Randaccio, Buttini e Massabò. — Deliberazione relativa allo svolgimento di una interpellanza del deputato Demaria.*

La seduta incomincia alle ore 2,30 pomeridiane.
Zucconi, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi giunti alla Camera.

Zucconi, segretario, legge:

Dal signor Panizza professor Mario, deputato al Parlamento nazionale — La fisiologia del sistema nervoso e i fatti psichici, una copia;

Dal signor Carlo Spampinato — L'egoismo nei suoi vari aspetti e l'Italia, una copia;

Dal signor Enrico Invernizzi — Il conflitto Italo Abissino - osservazioni sulla politica coloniale italiana, copie 400;

Dal signor avvocato O. Rignano — La legge e la giurisprudenza sulle Casse di risparmio con relazione alla Cassa di risparmio di Livorno, una copia;

Dal signor Brignoli Bernardino, parroco di San Paolo D'Argon — Breve illustrazione del mona-

stero e della chiesa di San Paolo D'Argon nella diocesi di Bergamo, una copia;

Dal Ministero dell'istruzione pubblica — Opere di Giorgio Vasari con annotazioni e con manoscritti di Gaetano Milanesi (volumi 9), una raccolta;

Dal signor Luigi Chierici — Il 14 marzo 1820 e il 14 marzo 1884, Conferenza, copie 8;

Dalla Cassa dei risparmi in Forlì — Conti resi da quel Consiglio d'amministrazione sulle gestioni 1885-86, una copia;

Dal signor professore Antonio Zaccaria, regio ispettore scolastico del circondario di Ravenna Marco Minghetti - in *memoriam*, 10 dicembre 1887 - 1º anniversario, copie 2;

Dalla direzione della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo — Relazione del Consiglio di amministrazione pel secondo esercizio, anni 1886-87, copie 200;

Dal signor Ghione Valenti — Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano, una copia;

Dal signor Felice Pellicano — Memorie del compianto patriota canonico Paolo Pellicano, una copia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Sanvitale, di giorni 8; Pascolato, di 12; Pellegrini, di 15. Per motivi di salute, gli onorevoli De Mari e Plutino, di giorni 8.

(Sono conceduti).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

Presidente. Invito l'onorevole Sanguinetti a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

Sanguinetti. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge intitolato: Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sprovieri.

Sprovieri. Prego l'onorevole presidente e la Camera, che il disegno di legge di cui ha testè presentato la relazione l'onorevole Sanguinetti, sia iscritto nell'ordine del giorno della tornata di mercoledì venturo.

Presidente. Onorevole Sprovieri, Ella non può fare questa proposta se non quando la relazione sia stampata e distribuita.

Sprovieri. Sarà stampata questa sera.

Presidente. Questo non si può assicurare. In

ogni modo si terrà conto della sua raccomandazione.

Sprovieri. Io mi affido a Lei.

Presidente. Appena sarà stampata e distribuita la relazione, questo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno.

Invito l'onorevole Mariotti Ruggero a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Mariotti Ruggero. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Guglielmini.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Boselli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul trattato di commercio e navigazione tra il regno d'Italia e l'impero Austro-Ungarico.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per dar facoltà al Governo del Re di porre provvisoriamente in esecuzione quei trattati di commercio che siano per esser conclusi con la Francia, la Spagna e la Svizzera, fino a tutto giugno 1888.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Farei due preghiere alla Camera.

La prima, che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza; la seconda che la Camera voglia mandarlo alla Commissione parlamentare incaricata di esaminare il trattato di commercio coll'impero Austro-Ungarico.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio propone che il disegno di legge da lui ora presentato sia dichiarato d'urgenza e deferito allo esame della Commissione che fu nominata per riferire sul disegno di legge relativo al trattato di commercio con l'impero Austro-Ungarico.

Se non vi sono osservazioni in contrario, queste proposte si intenderanno approvate.

(Sono approvate).

Discussione del disegno di legge relativo al contributo delle provincie e degli enti morali, per opere idrauliche di 2ª categoria.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Determinazione e riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici accetta che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione?

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, legge. (V. Stampato n. 132-A).

Presidente. Devo annunciare che la Commissione propone il seguente ordine del giorno:

“ La Camera riconfermando i propri voti per una riforma dei nostri ordinamenti idraulici, intesa ad una migliore classificazione dei fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua, raccomanda al Governo che tale riforma debba comprendere provvedimenti diretti ad agevolare la formazione ed il buon funzionamento dei consorzi, nonchè l'applicazione delle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. „

La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Vendramini.

Vendramini. (Della Commissione). Devo premettere che mi trovo in pieno accordo colla Commissione che ha portato il suo studio sopra questo disegno di legge; Commissione della quale anche io mi onoro far parte. Quindi le brevissime considerazioni, che desidero fare, non saranno in urto colla diligente e coscienziosa relazione dell'onorevole Chinaglia; anzi andranno a coincidere coll'ordine del giorno proposto. A me basta che le dichiarazioni che in questa occasione sarà per fare il Ministero, mi rassicurino sullo scopo di questa legge; e che sia in pari tempo chiaro il pensiero dell'onorevole ministro dei lavori pubblici relativamente ad alcuni provvedimenti da lungo tempo invocati per la migliore sistemazione, e per la più regolare applicazione dei tributi per le opere idrauliche.

Con questa legge si vengono a portare nuove modificazioni alla legge organica sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865. Secondo questa legge, che disciplina le spese per opere idrauliche di seconda categoria, al pagamento dei contributi da parte delle provincie e da parte di altri enti interessati, dovevano essere premesse le seguenti condizioni: anzitutto la determinazione dei peri-

metri, poi la costituzione dei consorzi, poi la classificazione dei terreni, e finalmente la liquidazione delle spese che lo Stato incontrava. Colla legge del 3 luglio 1875 alla legge organica è stata portata una prima modificazione, e la pubblica amministrazione si è messa in condizione di poter esigere, quantunque non fossero già costituiti i consorzi e quantunque i terreni non fossero classificati. In questo modo io direi che è stata offesa la proporzionalità dell'imposta; inquantochè non si paga in ragione della difesa che si ottiene, del pericolo che si viene ad eliminare, ma si paga invece in ragione della imposta principale che gravita sui terreni.

Se ciò fosse fatto soltanto in via precaria, nulla vi sarebbe a ridire. Ma, poichè le cose durano così da quasi un quarto di secolo, e cioè dal 1866 in poi, e poichè le disposizioni degli articoli 105, 110 e 175 della legge sulle opere pubbliche sono tuttora lettera morta, così io credo che sia il momento di rappresentare all'onorevole ministro dei lavori pubblici i danni che ne risentono le provincie e gli altri enti interessati; ed in particolare i possessori dei fondi. Allo stato delle cose, avendo il Governo compiuto la determinazione dei perimetri, esso null'altro ha da fare che dei rilievi sul nome dei possessori, sulla rendita censuaria dei beni, e qualche corrispondenza cogli esattori per potere ottenere l'incasso delle somme che vengono liquidate. Ma allo stato delle cose le liquidazioni occorrono.

Di qui sorsero moltissime lagnanze, delle quali si è già fatto interprete l'onorevole Chinaglia nella sua relazione. Esse si riferiscono alla determinazione ed estensione dei perimetri, cioè contro la delimitazione dei bacini che comprendono i beni, dei quali dovrebbe essere fatta la classificazione mediante la costituzione dei consorzi. Questi perimetri sono stati, come è noto, eseguiti con una certa fretta, perchè l'esattore era crucciato dai ritardi nell'esazione dei contributi arretrati. E le lagnanze continuano perchè non si sono costituiti i consorzi, dei quali si attribuisce almeno la necessità dell'iniziativa allo Stato, e si riferiscono ancora alla mancanza delle classificazioni. Accettando l'ordine del giorno che è stato proposto dalla Commissione, io confido che l'onorevole ministro dei lavori pubblici intenderà anche di procedere con una qualche sollecita cura, perchè:

1. Le iniziative sulla costituzione dei consorzi, non tardino da parte del Ministero;
2. Abbia vivo impulso il lavoro di classificazione dei terreni;
3. Sieno fatte le eventuali revisioni dei peri-

metri, invocate coi reclami che da diverso tempo si trovano presso il Ministero dei lavori pubblici.

Ho detto che, con la legge che è ora proposta, si portano nuove modificazioni alla legge del 1865; ed infatti, se con la legge del 1875 si sopprimeva la necessità dei consorzi e delle classificazioni, con la legge che sta oggi in discussione s'arriva anche a sopprimere la necessità delle liquidazioni, e si mette lo Stato in condizione di potere esigere egualmente il contributo.

Se a questa nuova disposizione possono essere indifferenti alcune provincie, altre invece ne sono impensierite, e, a mio credere, assai giustamente. Mi spiegherò citando qualche esempio.

Vi sono provincie, come quelle di Padova, di Verona, di Rovigo, le quali sono indifferenti sul l'esito delle liquidazioni, inquantochè le quote da cui sono colpite per rifusione di spese sostenute dallo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria nel precedente decennio, sono già così esorbitanti, che sorpassano il limite stabilito dalla legge del 3 luglio 1875; e quindi è per esse indifferente che questa misura ecceda di gran lunga il limite che aveva nel periodo precedente. Per esempio, alla provincia di Padova nulla importa che da 150,000 lire all'anno la quota sia elevata a lire 278,000; imperocchè il limite massimo per questa provincia era, resta e forse resterà sempre in lire 105,854. Questo ragionamento può farsi egualmente per Verona e per Rovigo.

Ma vi sono altre provincie, le quali si trovano in condizioni affatto diverse. Quella di Venezia, per esempio, pagava lire 38,740 all'anno, mentre la liquidazione proposta dal Ministero porterebbe questa somma a lire 84,000; per quella di Vicenza dalle lire 30,436 si arriva alle lire 66,000; per quella di Treviso si eleva l'attuale carico da lire 33,286 a circa il doppio; e così può dirsi per quella di Udine.

Questa enorme differenza fra i contributi imposti pel periodo decorso nell'ultimo decennio ed i contributi richiesti pel periodo incominciato col 1º giugno 1886, dipende dalle gravissime spese che sono state incontrate per opere idrauliche di 2ª categoria in seguito ai disastri avvenuti nel 1882.

Farò un'altra osservazione. Sta benissimo che allo Stato non manchi la continuità del rimborso di ciò che ha speso; sta benissimo che, come è detto all'articolo 2 della legge in discussione, abbiano a succedere dei conguagli, ed intanto debbano le provincie continuare a contribuire; ma parmi che questo criterio del conguaglio sia accettabile e sia giusto in condizioni normali; cioè

quando si tratterà della differenza di qualche migliaio di lire, che possono facilmente compensarsi a favore dello Stato o delle provincie, allora quando, compiuta la liquidazione, si potrà trovare il conto giusto di quello che è dovuto. Ma quando mancano garanzie del diritto di discussione sulla liquidazione, quando abbiamo, per esempio, il caso che queste liquidazioni durino i 5, 6, 8 o 10 anni, allora io domando: se si paga, e si continuerà a pagare in ragione del doppio, è giusto che si debba in un quinquennio contribuire il rimborso che sarebbe dovuto in 10 anni? E un qualche sospetto sul pericolo che deriva da un tale stato di cose, lo deduco dalla circostanza che sono già passati due anni, dall'epoca in cui è cominciato questo terzo periodo decennale; eppure appena oggi viene con legge domandata la facoltà di esigere, perchè le liquidazioni non sono ancora compiute.

Io non rifiuto sicuramente il mio voto a questa legge, perchè accetto il criterio che la informa; nè intendo di proporre alcun emendamento all'articolo 2; ma semplicemente domando se per la forma con cui è concepito l'articolo 2 il ministro creda che il Governo, spirato il decennio corrente, e quando comincerà il decennio che parte dal primo gennaio 96, sia in facoltà di esigere anzichè l'intera somma, che sarebbe autorizzato a riscuotere, una somma minore, la quale fosse, per avventura, più vicina alla vera cifra del debito prevedibile a carico delle provincie e degli altri enti interessati.

Io so benissimo che, nel linguaggio delle nostre leggi, autorizzare il Governo a riscuotere corrisponde in sostanza all'incarico dato al ministro di esigere; ma so ancora, che, se il Governo è autorizzato a spendere, può anche spendere meno delle somme disponibili. Eguale facoltà potrebbe invocarsi anche nelle esazioni. Parmi adunque che nella specialità del caso, l'onorevole ministro dovrebbe con qualche dichiarazione spiegare la ragione e l'opportunità della legge, e tranquillare coloro, i quali vedono nella disposizione dell'articolo 2 la minaccia di inesorabili esazioni piuttosto che, come io vorrei vedervi, un lodevole mezzo per evitare resistenze ed ostilità da parte dei debitori, che, senza fondamento, combattono e contendono le liquidazioni.

Spero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici con le sue dichiarazioni vorrà togliere tutti i dubbi, che mi sono sorti esaminando e studiando questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Sono rimasto molto perplesso se doversi prendere a parlare su questo argomento; e la mia esitanza dipendeva soprattutto da due principali ragioni.

La prima che l'onorevole amico mio, il deputato Chinaglia, relatore della legge, aveva in splendide pagine registrato tutti i difetti, che l'applicazione inesatta della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui contributi delle opere idrauliche, aveva prodotti; toccando tutte le questioni gravissime che a così grave argomento si connettono.

L'altra ragione, per cui era esitante a parlare, si era perchè l'esperienza mi aveva insegnato, come le lagnanze, che cominciarono a manifestarsi fino dalla proclamazione della legge a tutt'oggi, fossero rimaste senza salutare effetto; cosicchè poteva ritenersi inutile l'insistere.

Sono, o signori, 21 o 22 anni che si lamenta come la legge organica del 1865 nella parte che riguarda le spese per le opere idrauliche di seconda categoria, sia stata malamente ed incompletamente applicata; ma queste lagnanze, ripeto, non furono mai ascoltate. Naturale quindi in me il dubbio e la esitanza se io sull'argomento doveva o no parlare. Ma come anch'io appartengo ad una di quelle provincie che per la erronea applicazione delle legge organica suaccennata han sentito, e sentono grave detrimento, così io non poteva tacere; e parlo unicamente per debito di verità.

Il mio amico Vendramini con quella parola calda ed autorevole che gli è data da una competenza speciale in siffatta materia, ha già accennato ad alcuni dei difetti che si sono manifestati nell'applicazione della legge del 1865. Io quindi non farò che accennare a qualche altra causa di perturbazione derivante dall'applicazione della legge; prendendo per norma direttiva le disposizioni dell'articolo 105 della legge suddetta.

In detto articolo è detto che alla costituzione dei consorzi per i contributi idraulici concorrono i proprietari dei beni vicini continuativi e laterali ai fiumi e torrenti in proporzione del rispettivo vantaggio presente, prossimo o remoto; e che i beni stessi debbano classificarsi per ordine ed in ragione d'interesse, nei lavori di difesa e nella loro conservazione.

Cotesto concetto informatore della legge venne malauguratamente messo in disparte dalla legge del 3 luglio 1875. E dico messo in disparte, perchè colla disposizione della legge del 1875 venne completamente abbandonato il concetto dell'interesse più o meno grande che possono avere i

terreni soggetti a concorso nelle spese delle opere idrauliche, per sostituirvi un concetto esclusivamente fiscale, il quale se mette la finanze dello Stato nella condizione di poter riscuotere i contributi dovuti da provincie e dagli interessati, viene però a ferire mortalmente il principio della giustizia distributiva.

La legge del 1875, voi tutti, o signori, lo ricordate, nel mentre rende stazionarii per un decennio i contributi, commisurandoli alla media delle spese del decennio precedente, e fissa i limiti massimi ai contributi delle provincie e dei consorzi, stabilisce in pari tempo che al pagamento delle quote degli interessati nei consorzi si prenda per base il reddito imponibile. Ora abbandonando il concetto dell'interesse diverso che codesti beni possano avere dalla esecuzione di un'opera, per sostituirvi quello del reddito imponibile, si viene a ferire, come dissi, mortalmente il concetto della giustizia distributiva; perocchè tutti i proprietari di beni compresi in quella determinata zona, tutti indistintamente, debbono contribuire nella stessa misura alle spese per un'opera della quale diversamente risentono i benefici. Ora, rilevando questa condizione di fatto, che è un'offesa permanente alle norme della giustizia distributiva sancita dalla legge organica del 1865, io mi rivolgo all'onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè mi dica se non trova urgente di apportare un pronto rimedio a tanta ingiustizia, se non crede necessario, dopo tanti anni che invano si aspetta, di provvedere a norma di equità e di giustizia.

E giacchè ho fatto appello alla giustizia distributiva, per ciò che riguarda la costituzione dei consorzi e la classificazione dei beni, mi permetto di richiamarla altresì alla formazione dei perimetri, i quali sembra essere stati costituiti con uno scopo puramente e semplicemente fiscale. Infatti con la legge del 1875, che ho poc'anzi accennata, stabilendosi che il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia, ed a ciascun consorzio d'interessati, non debba superare i cinque centesimi della loro rispettiva imposta sui terreni e sui fabbricati, il di più dovendo andare a carico dello Stato, ne deriva che più grande è la famiglia chiamata a partecipare nel contributo tanto meno, naturalmente, è obbligato di pagare lo Stato. Ora i funzionari del Governo chiamati alla determinazione di cotesti perimetri, si sono studiati di dar loro tale una estensione da urtare contro ogni principio di razionalità. Codesti perimetri fissati nel 1875 e 79, posteriormente cioè alla legge del 1875, sollevarono pro-

teste infinite; sia per la grande ed irrazionale estensione loro data, sia perchè presentano interessi disparatissimi; cosicchè riescono disadatti alla costituzione dei consorzi. Fu riconosciuto che dessi si estendevano in generale nella parte alta, e così contro le disposizioni della legge comprendevano anche terreni non esposti in nessuna guisa a pericolo di danni, nè prossimi, nè remoti; io chiamo l'attenzione dell'onorevole ministro anche su questo fatto: e cioè: se non riconosca necessario di procedere ad una revisione dei perimetri, chiamando i proprietari e gli interessati a presentare le loro osservazioni affinchè il Governo sia illuminato se l'opera dei suoi funzionari sia stata fatta bene, o sia stata fatta male.

Io posso dire all'onorevole ministro, ed alla Camera, che abbiamo visto perimetri comprendenti una famiglia di quaranta e più mila abitanti, con 77,507 ettari di territorio, di cui fanno parte tre o quattro provincie! Ciò è enorme!

Questa situazione di cose, la quale non può esser giustificata che dalla necessità di avere grandi famiglie nella partecipazione delle spese a sollievo dello Stato, è una tale anormalità, che non può durare lungamente, e che deve assolutamente cessare. E badate che a comporre codesto consorzio, sono stati chiamati gli interessati in diversi torrenti; di modo che voi vedete, ad esempio (per accennare ad un perimetro che conosco), un proprietario che ha i suoi beni in prossimità del torrente Reno al *Traghetto*, in confine fra Bologna e Ferrara, consorziato con un'altro proprietario che tiene i suoi terreni sulla sponda del torrente Samoggia presso Bazzano, cioè in montagna.

Ora codeste anormalità, ripeto, devono cessare, e cesseranno certamente, quando l'onorevole ministro, facendo studiare profondamente la materia, chiamerà i proprietari a dedurre le loro ragioni in merito alla formazione di questi perimetri, i quali così come sono ora stabiliti non rispondono che ad uno scopo puramente fiscale.

E poichè la Commissione ha proposto un ordine del giorno il quale sintetizza tutte le questioni, che sono venute indicando; io ho appena d'uopo di dire che darò, a quell'ordine del giorno, il mio voto favorevole. Soltanto vorrei che Commissione e ministro mi dicessero se in quell'ordine del giorno s'intenda incluso il concetto che il Governo debba, non solo agevolare la costituzione dei consorzi, ma anche promuoverli; e se, trattandosi di costituire codesti consorzi, non si abbia a procedere avanti tutto ad una revisione dei perimetri idraulici, in modo che questi ri-

spondano pienamente al concetto della legge; la quale vuole che chi è chiamato a concorrere nella spesa abbia interesse da tutelare e che il contributo sia proporzionale a codesto interesse.

Mi auguro che le risposte che sarà per favorirmi l'onorevole ministro dei lavori pubblici siano conformi ai miei desideri. Del resto io non sono animato che da un sentimento solo, quello della giustizia, che in siffatta materia troverebbe la sua perfetta corrispondenza nelle disposizioni della legge organica 20 marzo 1865, allegato *F. (Benissimo!)*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chinaglia, relatore. Gli onorevoli Vendramini e Lugli hanno fatto osservazioni molto serie, relativamente alla formazione dei perimetri, a cui, di recente, si è dato compimento.

Questo tema è già stato diffusamente trattato nella relazione della Commissione; e, dopo quanto ebbero a soggiungere in proposito quelli egregi miei colleghi, che io ringrazio delle cortesi e benevoli parole pronunciate al mio indirizzo, a me non resta se non d'unirmi alle raccomandazioni da essi rivolte all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Certamente, col procedimento fino ad ora tenuto nella formazione dei perimetri, una inopportuna situazione si è venuta a creare, a carico delle proprietà incluse in quegli smisurati comprensorii; è necessario, pertanto, che il Governo non rimanga, come ha fatto fin qui, completamente estraneo a quel compito che la legge stessa gli affida, col chiamarlo a promuovere la istituzione dei consorzi, e coll'affidare a lui la costituzione di quelli che si estendono sopra territori di diverse provincie. Così facendo, son sicuro che si potranno conseguire due scopi importantissimi: quegli scopi cioè a cui hanno voluto alludere testè tanto l'onorevole Lugli, quanto l'onorevole Vendramini. Intendo dire che si effettuerà, in primo luogo la classifica dei terreni, e, con essa quel riparto nella tangente dei contributi, che è voluto prima ancora dalla giustizia che dalla legge e che si proporziona in ragione del pericolo di danni presenti prossimi o remoti, siccome ebbe ad osservare poc' anzi l'onorevole Lugli. Il secondo scopo sarà quello di rettificare gli eventuali errori che vennero lamentati con l'averne incluso nei perimetri terreni che non sono esposti ad alcun pericolo. E qui io devo dare una spiegazione all'onorevole Lugli.

Nell'ordine del giorno proposto dalla Commissione si è eccitato il Governo ad agevolare la

formazione dei consorzi. All'onorevole Lugli non basterebbe tuttociò. Egli vorrebbe che si parlasse anche di una revisione dei perimetri. Ora, onorevole Lugli, Ella si deve persuadere che tale revisione è implicita nella formazione dei consorzi dacchè, o la circoscrizione di essi corrisponderà a quella data ai perimetri ed allora non vi sarà nulla da rivedere, oppure non vi corrisponderà e si troveranno inclusi nei perimetri terreni non esposti nemmeno al pericolo di un danno remoto, ed in tal caso tali terreni verranno eliminati dal consorzio.

In sostegno di ciò io mi riporto alla lettera stessa della legge del 1875, la quale all'articolo 3 dice che non esistendo i consorzi, e finchè non siano organizzati, il Governo riscuote la quota dagli interessati, in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti secondo l'articolo 175 della legge 20 marzo 1865.

Dunque la determinazione dei perimetri, in quanto si facciano i consorzi dovrà necessariamente uniformarsi alla circoscrizione di questi.

Passo ora ad un'altra osservazione fatta dall'onorevole Vendramini relativamente al ritardo che dura tuttora nella liquidazione delle spese per le opere idrauliche, che si sono sostenute nell'ultimo decennio, dal 1876 al 1885, e sulla media delle quali spese, come tutti sapete, si deve commisurare il contributo idraulico per il corrente decennio già incominciato nel 1886.

L'onorevole Vendramini teme che, quando saremo arrivati al nuovo decennio, che dovrà cominciare nel 1896, se lo stesso ritardo si dovesse verificare, i consorziati sarebbero sottoposti a gravi imposizioni; in quantochè essi dovrebbero continuare a pagare, fino a liquidazione compiuta, un contributo commisurato sulla media del decennio 1876-1885, il quale deve aver dato delle risultanze assai gravose nelle spese idrauliche, essendo in questo decennio, come voi tutti sapete, avvenuti terribili disastri per effetto dell'inondazione dei fiumi, specialmente nel 1882.

Di Sant'Onofrio. E dei torrenti.

Chinaglia, relatore. Dei fiumi, dei torrenti, di tutte le acque, onorevole Di Sant'Onofrio: non vi fu anno come quello in cui le acque abbiano tanto straripato nella valle del Po.

Ora, come ben sa l'onorevole Vendramini, la Commissione non mancò di impensierirsi di questo ritardo frapposto nella liquidazione delle spese idrauliche; e ne ha chiesto perciò la ragione al Ministero del Tesoro. Il quale ha esposto gravi difficoltà che ancora rimanevano per determinare la media spesa del decennio e per adempiere a

tutte quelle altre condizioni richieste dalla legge affine di rendere esecutiva l'esazione dei contributi idraulici.

Il Ministero del tesoro ha anche soggiunto che: "attesa l'indeole complicatissima di questa specie di contabilità (sono parole testuali) è materialmente impossibile si possa in breve tempo determinare la quota delle spese del decennio."

In conseguenza di ciò la Commissione si è trovata costretta a dover mantenere l'articolo come è stato proposto dal Ministero.

Imperocchè, se ciò non si facesse, quando noi saremo al 1896, o lo Stato si troverebbe impossibilitato ad esigere i contributi idraulici, oppure sarebbe costretto di venire davanti alla Camera a domandare quella stessa facoltà che oggi ci richiede.

In conseguenza di ciò io credo che non rimanga a noi se non di raccomandare al Ministero che la contabilità delle spese idrauliche sia tenuta in tale assetto di regolarità e di evidenza, da rendere possibile la liquidazione più sollecita di tali spese.

Niente di meglio se il Ministero potrà assecondare i desideri dell'onorevole Vendramini, nel senso cioè, che, quando la liquidazione dovesse perdurare a lungo, siano adottati dei temperamenti, per minorare il contributo, salvo sempre il conguaglio tra il Governo e gli enti interessati. Detto ciò, per quanto riguarda gli altri oggetti a cui si riferisce l'ordine del giorno propostovi, che concernono importanti interessi non solo nell'Alta Italia ma anche nelle provincie meridionali, prima di dare ogni opportuna spiegazione mi riservo di sentire le parole dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Dopo le cose dette dall'onorevole relatore in risposta agli onorevoli deputati Vendramini e Lugli, a me non rimane che di fare alcune poche dichiarazioni.

A nome del Governo dichiaro pertanto di accettare l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, però come tema di studio, anzicchè come impegno determinato e preciso per tutto ciò che riguarda una nuova classificazione delle opere idrauliche. L'accetto poi di gran cuore per la seconda parte che si riferisce alla formazione dei consorzi, imperocchè io riconosco esatte e conformi a giustizia tutte le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti.

Questi consorzi, a mio avviso, dovevano essere costituiti da un pezzo, ed ora convien e provve-

dere, se vogliamo che tutti siano trattati con pari misura. Credo anzi di potere aggiungere qualche altra cosa, ed è: che l'amministrazione dei lavori pubblici ha già preparate le norme per la costituzione e per il funzionamento di questi consorzi; e queste norme, che già ottennero l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra pochi giorni saranno inviate al Consiglio di Stato, affinché la iniziativa del Governo divenga vera ed efficace, affinché, in una parola, possiamo ritornare ai termini dell'articolo 105 della legge sui lavori pubblici.

Spero che queste mie dichiarazioni basteranno a tranquillare i preopinanti od almeno a dimostrare che io riconosco la giustezza delle loro osservazioni e mi propongo di fare quanto starà in me per appagare i loro desideri.

Chinaglia, relatore. Domando di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Sennonchè tanto gli onorevoli Lugli e Vendramini, quanto l'egregio relatore parlarono della rettifica di errori incorsi nella formazione dei perimetri; l'onorevole Lugli ritiene addirittura che si debbano rivedere tutti, o quasi tutti i perimetri.

Or bene, in questo io mi trovo d'accordo con l'onorevole relatore, ma non così coll'onorevole Lugli.

La determinazione dei perimetri non è stata fatta a caso, ma essa venne stabilita secondo le proposte degli uffici del Genio civile provinciale e su parere conforme del Consiglio dei lavori pubblici espresso in base ai criteri tecnici, desunti specialmente dall'altimetria dei terreni, in relazione con le massime piene conosciute, ed alle condizioni degli scoli.

Purtuttavia io ammetto che errori possano essere avvenuti, e riconosco la convenienza di procedere, occorrendo, ad una più oculata revisione dei perimetri.

Ma se noi corressimo per la via indicata dall'onorevole Lugli, è cosa chiarissima, che non potremmo più provvedere alla costituzione dei consorzi, perchè un consorzio non si può fare se non sappiamo quali sono i proprietari che devono formarne parte. Per costituire quella famiglia di cui parlava l'onorevole Lugli, la quale è chiamata a sopportare in comune questa spesa, bisogna conoscere prima di tutto e raccogliere in adunanza speciale i componenti di questa famiglia.

Ora se noi mettiamo in dubbio l'esistenza stessa dei perimetri e però non sappiamo chi debba comporre il consorzio, è chiaro che non arriveremo così presto a raggiungere quel fine che pure sta nei voti degli onorevoli preopinanti.

Quindi sta bene che si pensi a rettificare gli errori avvenuti nella formazione dei perimetri; ma ritengo che andando più in là, invece di far opera buona, faremmo opera dannosa, e cosa che non piacerebbe certamente, nemmeno all'onorevole Lugli.

Detto questo io non avrei più che da dire una parola all'onorevole Vendramini, sebbene l'onorevole relatore gli abbia già ampiamente risposto.

L'onorevole Vendramini ha manifestato il timore che anche nei primi anni del decennio che comincerà col gennaio 1896 le provincie siano chiamate a versare nelle casse dello Stato lo stesso contributo che venne liquidato per il decennio corrente in una misura certamente eccezionale, a cagione delle gravi spese sostenute dall'erario per i disastri del 1882.

Io ammiro l'animo previdente dell'onorevole deputato Vendramini, il quale si impensierisce di ciò che potrà avvenire dal 1896 in poi; ma credo in verità che questa sua preoccupazione non abbia un vero e solido fondamento.

Già egli vi diceva che alcune provincie sono addirittura disinteressate in questa materia, ed io posso anche aggiungere che sono poche le provincie interessate, le quali possano essere sottoposte al pericolo di cui egli parlava, e gli potrei leggere qui un elenco di queste provincie, dal quale appare che ve ne ha una la quale, invece di pagare il 25 per cento, non paga che il 3 per cento, che alcune non pagano che il 10, altre il 13 per cento; e ciò in conseguenza del contributo ridotto in base del tributo diretto che provincie e consorzi pagano allo Stato.

Ma vi è un'altra considerazione a fare, onorevole Vendramini, ed è che non mi pare che i consorzi e le provincie si affannino molto a pagare questo contributo. E poichè ho inteso poc'anzi parlare di fisco inesorabile, o qualcosa di simile, se gli onorevoli oratori vorranno volgere lo sguardo al conto consuntivo del 1886-87 che ho esaminato questa mattina, troveranno che il Tesoro è in credito verso provincie e consorzi di ben undici milioni di lire.

Voi vedete dunque che provincie e consorzi vanno adagino a pagare; e però si presenterà facilmente il momento, in cui si potrà fare il conguaglio di cui parla la legge.

Ma io voglio andare anche più in là; e voglio riconoscere che il temuto pericolo si possa avverare.

Ma, giacchè l'occasione mi si presenta, voglio prima rettificare alcune previsioni sul ritardo che vien frapposto nel determinare il contributo dei

consorzi e delle provincie. Posso affermare che oggi noi conosciamo il montare dei contributi di parecchie provincie e di moltissimi consorzi, sebbene non sieno trascorsi ancora due anni dal giorno in cui siamo entrati nel secondo decennio; credo anzi che tutte le altre provincie le quali debbono ancora deliberare, abbiano sott'occhio il conteggio predisposto dal Governo. Dunque in fondo non c'è che un ritardo di due anni e non più.

Ora, dal momento che provincie e consorzi sono in ritardo nei loro pagamenti non di uno, di due, o di tre anni, ma di quattro o di cinque, non c'è da dubitare che si possa fare il conguaglio senza che provincie e consorzi abbiano ad anticipare in più del dovuto.

Ma, checchè ne sia, io non potrei consentire nelle teorie esposte dall'onorevole Vendramini che, cioè, quando il Governo, è autorizzato a riscuotere un'imposta, possa sospenderne la riscossione.

Io non lo credo. Diritto per me è dovere. Quando il Governo è autorizzato a riscuotere, deve riscuotere. Ma quando si presentano circostanze eccezionali, come quelle accennate dall'onorevole Vendramin, io credo del pari che non sieno per mancare i mezzi amministrativi perchè le provincie ed i consorzi sieno ammessi ad un trattamento benigno da parte del Governo.

Di più non saprei dire, perchè veramente non mi sento il coraggio di prendere impegni per quelli che siederanno su questi banchi nel 1896; e credo che l'onorevole Vendramini mi perdonerà se io non ne prendo alcuno, e si terrà contento delle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chinaglia, relatore. Nelle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro dei lavori pubblici io deggio anzitutto notare quel sentimento di schiettezza, di prudenza e di sobrietà, (forse anche troppa sobrietà!) (*Si ride*) da cui non va mai scompagnata la parola dell'onorevole Saracco e che costituisce la migliore guarentigia intorno alla serietà degli impegni che egli intende di assumere davanti al Parlamento.

Comprendo fino ad un certo punto le riserve fatte dall'onorevole ministro; senonchè, relativamente al tenore dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione, io mi fo lecito, egregi colleghi, di fare alcune considerazioni, che vi prego di ascoltare con benevola attenzione, perchè si tratta di argomento vitalissimo, che in questa Camera formò tante altre volte oggetto di serie preoccupazioni. Debbo dunque notare, che l'or-

dine del giorno di cui si tratta, non esce niente affatto dai limiti della più prudente discrezione, segnalando per sommi capi la necessità di provvedimenti, i quali fino dal 1875 vennero ripetutamente affermati dalla Camera, con voti solenni, e dietro proposta di uomini autorevolissimi.

Di tali precedenti è stata fatta una lunga enumerazione nella nostra relazione, ed io non voglio ripeterli qui per non tediare inutilmente la Camera; ma osservo soltanto che, quando essi si tengano nel debito conto, si troverà che il desiderio espresso di una migliore classificazione dei fiumi e dei torrenti non può essere più ragionevole, per quanto alla manifestazione di questo voto abbia fatto il viso dell'arme l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Non bisogna dimenticare, signori, che i criteri per la classificazione dei fiumi sono determinati dalla vecchia legge del 1865, fatta come voi sapete, affrettatamente, e quasi non discussa dalla Camera, insieme ad altre leggi di carattere organico la di cui attuazione si imponeva in quel tempo per altissime considerazioni politiche, e, cioè, per sollecitare la unificazione amministrativa del regno d'Italia.

Evidentemente questa legge, che si fece con una conoscenza assai incompleta delle condizioni e degli ordinamenti idraulici vari e difforni fra le diverse provincie, doveva incontrare grandi difficoltà nella sua applicazione. In certi paesi infatti si è dovuto aspettare dieci anni ad attuare quella legge ed ancora oggi, dopo oltre un ventennio, essa non funziona regolarmente.

I principali bacini, raccoglitori di tutte le acque delle Alpi e del medio Appennino, che si riversano al mare trovavansi disgiunti dal regno d'Italia, quando si fece quella legge, cosicchè ai legislatori di quei tempi sfuggirono completamente le eccezionali condizioni di quei paesi.

Liberati essi dalla dominazione straniera, la legge ridetta fu ivi pubblicata all'ultimo giorno dei pieni poteri. Il Parlamento non ebbe modo di discutere la convenienza, la giustizia, la applicabilità di una tal legge, ai riguardi degli ultimi venuti. Non lo ebbe quando si procedette alla classificazione dei fiumi, giacchè anche questa si fece per decreto reale; non l'ebbe infine quando, nel 1875, si discussero le disposizioni dirette a regolare la misura dei contributi; perchè, anche allora, tutte le riforme che vennero invocate furono rimandate a tempi migliori. E questi tempi migliori purtroppo ancora oggidì non sono arrivati!

Nè io posso tacere, per debito di imparzialità e giustizia, che, se i criteri di questa classificazione si mostrarono inadeguati alle condizioni di quelle provincie, sulle quali maggiormente pesano gli oneri per le opere di seconda categoria, questi criteri non risultarono nemmeno adatti alle condizioni di quelle altre provincie, le quali non hanno che quasi esclusivamente opere di terza categoria. Il nostro regime idraulico ha fatto tutt'altro che buona prova nelle provincie meridionali.

E sono noti, perchè da lungo tempo segnalati i disordini in cui si trovano i torrenti di quei paesi. Sono continui i lamenti pei ristagni di acque che imputridiscono in quei bacini con grandissimo danno negli averi e nella pubblica salute.

Fu anche frequentemente osservato che i concorsi e i sussidi stabiliti dalla legge per le opere che interessano le dette provincie sono subordinati a troppo restrittive condizioni.

Ma ciò che principalmente nuoce all'interesse idraulico, ciò che soprattutto si frappone a potere organizzare colà valide difese, sono le quasi invincibili difficoltà che s'incontrano nella formazione dei consorzi di 3ª categoria. E siccome il nostro regime idraulico poggia quasi esclusivamente sulla base dei consorzi, voi comprenderete benissimo che, quando questa base vi sfugge, viene a mancare il più vitale organismo della difesa. Quali siano le vie ed i mezzi per potere agevolare la formazione anche di questi consorzi di 3ª categoria, e fare in modo che possano ben funzionare, io non mi accingo a suggerire, perchè sarebbe troppa pretesa la mia, trattandosi di un problema irto delle più gravi e delicate difficoltà.

Certo è che gli interessi idraulici sono molto dissestati anche nel mezzogiorno, e che, lasciandoli durare così, troppo sarà il danno che ne deriverà a quel paese.

Per il che la vostra Commissione, anche su questo argomento, ha creduto di dover richiamare tutta l'attenzione del Governo.

Ed ancora nell'interesse delle provincie meridionali, ha raccomandato al Governo nell'ordine del giorno di facilitare l'applicazione delle vigenti nostre leggi di bonifica. È noto come nelle provincie napoletane vi siano moltissimi bacini impegnati in queste opere di bonifica, la di cui migliore o peggiore riuscita dipende dal maggiore o dal minore impulso dato ad opere idrauliche che hanno con quelle di bonifica un'intima connessione.

Ora, come fu altre volte domandato con un ordine del giorno dell'onorevole Rudini appro-

vato dalla Camera, gioverà che tanto la esecuzione delle opere di bonifica, quanto quella delle opere idrauliche, siano opportunamente coordinate affinchè venga non già arrestato come spesso succede, ma accelerato il compimento di così utili imprese.

Procedendo oltre, e volendo cercare il motivo per il quale l'onorevole ministro ha creduto di dover circondare le sue parole di talune riserve, io credo sia facile trovarlo nelle condizioni della nostra finanza che oggi non ci possono consentire quella larghezza di mezzi che sarebbe necessaria per poter provvedere ai bisogni che vi abbiamo additati.

Non ignara delle angustie da cui nuovamente trovasi tormentato il nostro bilancio, la vostra Commissione, o signori, si è ben guardata dal chiedere l'attuazione immediata di provvedimenti che potessero portare un onere considerevole alle finanze dello Stato. Tuttavia essa ha creduto di mettere nella maggiore evidenza i bisogni e le sofferenze del nostro servizio idraulico, affinchè almeno si faccia seriamente quello che ha detto lo stesso onorevole ministro dei lavori pubblici: che si studino, cioè, e si preparino i mezzi per poter provvedere a tali occorrenze; e frattanto, con equa e benevola interpretazione delle leggi esistenti e con provvide cure, sia nell'ordine tecnico, sia nell'ordine amministrativo, si cerchi di temperare le conseguenze più dure di certe asperità della nostra legislazione idraulica.

Infine, o signori, la vostra Commissione ha inteso che l'ordine del giorno propostovi debba avere quest'altro salutare significato: che quando un primo spiraglio di luce si faccia sulle finanze dello Stato, e ci possa esser consentito di addossarci qualche onere per il miglioramento dei pubblici servizi, sia principalmente tenuto conto dei bisogni del servizio idraulico.

Tale, o signori, era anche il significato dell'ordine del giorno, che la Camera ha votato da oltre dodici anni. Ora, in questo lasso di tempo, voi tutti sapete, ed avete visto, a quali aggravii andarono incontro le finanze dello Stato sia per migliorare pubblici servizi, sia per favorire i commerci e le industrie.

Ma, di tutte queste spese, come molte volte si è lamentato, chi meno se ne è potuto avvantaggiare, è stata l'agricoltura; tanto che di quei tre grammi decimi di imposta strappati direi quasi coi denti, due soli sono in sollievo di essa andati soppressi! Frattanto in alcuni luoghi, i mali che aggravano l'agricoltura, lungi dal decrescere, continuano a rincrudire con maggiore intensità.

La prostrazione economica di certi paesi rurali va di mano in mano paralizzando ogni più tenace attività. Mai, come oggi, si sono viste le popolazioni disertare dai campi, quasi in massa, per chiedere, in remote contrade, da un suolo meno avaro, i mezzi di supplire alle prime necessità della vita. Ora, o signori, qualunque beneficio che voi apportiate ai servizi idraulici, sia per alleggerire i tributi, sia per rendere più efficace e più pronta l'opera della difesa contro i fiumi e i torrenti, si tradurrà in un beneficio concesso all'agricoltura, che di sollievo ha pur tanto bisogno. Alle provvide cure dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, per la parte che lo concerne, noi non abbiamo potuto esimerci dal raccomandare questi vitali interessi. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Io, certamente, non potevo dubitare che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, nella sua imparzialità, non fosse per riconoscere la necessità e la giustizia di procedere, senza indugio alcuno, alla costituzione di consorzi degli interessati nelle opere idrauliche di seconda categoria. Io lo ringrazio delle dichiarazioni in proposito fatte; e lo ringrazio anche di avere annunciato come i funzionari del Genio civile stiano allestendo gli elementi necessari (se non li hanno già predisposti) affinché questa costituzione dei consorzi non debba più oltre ritardare. Confesso francamente che, ispirato dagli stessi sentimenti, avevo sollevata la questione dei perimetri, nella speranza che le risposte che mi ha favorite l'onorevole ministro, intorno alla revisione dei medesimi, non avessero ad essere diverse da quelle che mi ha gentilmente fornite intorno alla costituzione dei consorzi. E la ragione è una sola: il rispetto alla legge. Imperocchè avevo accennato, quando ho impresso a parlare, come l'articolo 105 della legge organica del 1865 stabilisca che alle spese di codeste opere di seconda categoria devono concorrere i proprietari dei beni vicini, continuativi, laterali ai fiumi, che si trovano posti in pericolo di danno presente, prossimo o remoto.

Io ho soggiunto: come volete che siano rispettate le condizioni della *vicinanza*, della *continuità*, della *lateralità* ai *fiumi*, quando voi chiamate a contribuire in codeste spese proprietari i cui beni non sono nè continuativi, nè vicini, nè laterali a codesti fiumi o torrenti?

Come potete pretendere che sieno osservate rigorosamente le disposizioni dell'articolo 105 quando si comincia dal volere consorziati proprietari i

cui beni trovansi in prossimità al torrente Panaro, presso Modena, a vanno sino al Bondeno in provincia di Ferrara, con proprietari i cui beni sono prossimi al torrente Samoggio da Bazzano fino alla sua confluenza nel Reno, che è nella parte bassa della provincia di Bologna? E quando si vogliono in questa stessa famiglia comprendere beni che scorrono lungo il torrente Reno fino all'estremo limite della provincia di Bologna con Ferrara?

Ora io domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se non gli sembri giusto e legittimo che, prima di venire alla costituzione dei consorzi, si debba procedere ad una revisione dei perimetri, tanto più quando si tratta di perimetri che comprendono fino a 40,000 abitanti!

Allorquando io domandava all'onorevole ministro che, prima di promuovere la costituzione dei consorzi si procedesse alla revisione di questi perimetri (badi che ho detto *rivedere*), mi sono limitato ad una domanda molto onesta...

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Sono d'accordo.

Lugli. ... che, nei termini precisi coi quali l'ho fatta, spero che troverà assenziente l'onorevole ministro, e così potrò dirmi anche in questa parte pienamente soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Debbo dichiarare che sono perfettamente d'accordo con l'onorevole preopinante: se si tratta di rettifica, di revisione parziale, sì; se di revisione generale, no, perchè questa nuocerebbe alla costituzione dei consorzi.

E giacchè ho facoltà di parlare, mi permetta l'onorevole relatore che io gli risponda qualche altra cosa.

Egli ha parlato della mia parola misurata, troppo misurata...

Chinaglia, relatore. Troppo sobria.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Troppo sobria! Ma, onorevole relatore, niuno più di Lei potrebbe apprezzare la ragione, perchè io dovrei essere molto sobrio nel rispondere. Nella sua dotta ed elegante relazione, Ella ha detto, che i provvedimenti che si invocano non potranno condursi a buon termine senza recare nuovo onere alle finanze dello Stato, ed ha oggi ripetuto più ampiamente questo stesso concetto.

Come vuole dunque che io, che non sono ministro delle finanze, prendessi impegni che il mio collega non potesse tenere?

Quando Ella parlava con molto interesse delle

condizioni di alcune provincie, nelle quali i torrenti irrompono precipitosamente sulle circostanti campagne e cagionano gravissimi danni, Ella era perfettamente nel vero.

Ma, in sostanza, l'ordine del giorno significa, che questi torrenti classificati fra le opere idrauliche di terza categoria entrino a far parte delle opere idrauliche di seconda categoria; e che taluni fiumi siano ammessi alla prima categoria: cioè, che la spesa vada tutta a carico dello Stato.

Ora tutto questo sarebbe fonte di nuove spese, non poche nè lievi.

E poichè l'onorevole relatore ha ricordato l'ordine del giorno del 1875, io mi permetto di ricordare a lui che quest'ordine del giorno comincia così:

“ La Camera confida che, rassicurata la condizione finanziaria dello Stato, il Governo studierà, ecc. „

Bisognerebbe adunque vedere, quale sia oggi la condizione della finanza dello Stato.

Quale sia non tocca a me il dirlo: lo dirà fra pochi giorni il mio collega, il ministro delle finanze; ma certo non credo che la condizione odierna delle finanze sia molto migliore di quella che era nell'anno di grazia 1875.

Quindi l'onorevole relatore e la Camera mi perdoneranno se io ho voluto essere nelle mie parole sobrio, molto sobrio.

Non tocca a me impegnare la finanza dello Stato in gravi spese, che poi andassero ad accrescere lo squilibrio fra le entrate e le spese dello Stato.

Una parola ancora sul punto delle bonificazioni delle quali ha discusso con tanta competenza l'onorevole relatore. Anche in questa parte io convinge interamente con lui. Ma non mi nascondo le difficoltà grandissime che si devono superare per arrivare ad un pratico risultato. Nel progetto di bilancio che sta sottoposto al giudizio della Camera, ho proposto una maggior spesa di 100,000 lire nel fondo ordinario delle bonificazioni, appunto perchè nelle provincie del mezzogiorno si veda almeno di cominciare gli studi necessari per avere i progetti esecutivi. Questo è il primo atto, mi pare, che si dovesse compiere; la Camera mi dirà, discutendosi il bilancio, se la mia proposta sia degna di approvazione.

Questa proposta s'ispira ad un concetto pratico, e si vedrà alla prova quanto giovi l'iniziativa del Governo a promuovere in quelle provincie la formazione di consorzi per opere di bonificazione, come ne esistono altrove o funzionano egregia-

mente; cito ad esempio quelli delle provincie venete.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Comincio col dichiarare che voterò con piacere questo disegno di legge, ed anche l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Però, alcune dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, debbo confessarlo, mi hanno conturbato alquanto. L'onorevole Saracco ha dichiarato che egli accettava l'ordine del giorno unicamente col compito di studiare l'argomento. Ora io mi permetto di fargli osservare, che la Camera nel corso di circa undici anni, ha per ben cinque volte invitato, con solenni votazioni, il Governo a presentare provvedimenti su questo argomento. Ricorderò soltanto uno degli ultimi ordini del giorno, svolto dall'attuale presidente del Consiglio, onorevole Crispi, il quale diceva precisamente:

“ ... confida che presenterà al più presto un disegno di legge per meglio regolare il regime delle acque. „

E a questo proposito vorrei che fosse chiarito un dubbio, che pare turbi l'animo dell'onorevole ministro. Egli crede che le provincie meridionali, appunto perchè là il regime dei torrenti è assolutamente insufficiente, domandino contributi pecuniari, promozioni di classi e simili. No, onorevole ministro: quello che noi chiediamo non è tanto un concorso, quanto una correzione della legislazione relativa ai torrenti di terza e quarta classe. Infatti attualmente avviene, per esempio, che si forma un consorzio d'arginazione il quale limitato ad una breve estensione, spesse volte riesce affatto inutile perchè rimane del tutto abbandonata la parte superiore; cosicchè verificandosi ivi scoscendimenti, frane, interramenti e simili, il beneficio del consorzio ad onta dei gravi sacrifici da esso cagionati, rimane senza profitto.

Quindi, ripeto, è principalmente un mutamento di legislazione che si desidererebbe. Ad esempio, vorremmo che il Ministero incaricasse il Genio civile locale dello studio del regime de' torrenti, dalle loro origini fino alle loro foci, e prescrivesse quindi gli opportuni rimedi. Così si è fatto precisamente in Svizzera, dove sono riusciti a difendersi dalle inondazioni dei loro molteplici torrenti, molto simili a quelli di Sicilia, di Calabria, di Liguria, ecc. Spesse fiate, con insignificanti provvedimenti adottati nella parte superiore d'un torrente, si salva la vasta pianura sottostante: con una briglia di pochi metri, acconciamente piazzata, si evitano spese

grossissime. Modelliamoci adunque sulla libera e sapiente Elvezia.

Un altro argomento intorno al quale debbo richiamare l'attenzione del Governo è poi quello della formazione dei consorzi d'arginazione. Da noi è cosa difficilissima il poterli costituire, perchè le spese occorrenti a ciò sono tali e tante che non possono due o tre privati sopportarle da soli. Devesi dunque trovar modo di facilitarne la costituzione obbligatoria, ed in modo da comprendere l'intero bacino torrentizio in base a concetti razionali. Mi permetto poi di sottomettere all'onorevole ministro un'altra considerazione. Quando fu fatta la legge del 1865, le condizioni corografiche delle nostre provincie erano interamente diverse da quelle odierne.

Allora esistevano sui monti immense foreste costituite dai beni demaniali ecclesiastici, e il deflusso delle acque era quindi regolato e moderato dalle piante arboree di dette foreste, nè si lamentavano quindi i danni che ora annualmente arrecano i torrenti. Alienati tutti quei beni, il cui profitto è andato tutto allo Stato, naturalmente gli acquirenti pensarono a diboscare subito, e questo diboscamento ha prodotto il gravissimo inconveniente lamentato da tutti di queste inondazioni quasi annuali dei nostri torrenti.

Quindi lo Stato, anche per questa considerazione, se ha avuto un profitto abbastanza grande dalla vendita di quei beni, è dall'altra tenuto a tutelare i terreni e le proprietà sottostanti.

Spero pertanto che l'onorevole ministro non vorrà soltanto limitarsi ad un semplice studio, ma presenterà veri e propri provvedimenti, non tanto finanziarii quanto legislativi, giacchè abbiamo sete di buone leggi idrauliche, di una legislazione migliore, non essendo le attuali, per dichiarazione dello stesso onorevole ministro, conformi ai bisogni ed alle condizioni fatte a buona parte d'Italia ed in ispecie al mezzogiorno. Colgo infine questa occasione per ringraziare di cuore l'onorevole relatore, il quale con tanto calore e tanta autorità ha difeso gl'interessi della regione alla quale mi onoro di appartenere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Le parole pronunziate dall'onorevole di Sant'Onofrio mi costringono a fare una dichiarazione.

I miei predecessori hanno nominato due Commissioni specialmente incaricate di studiare il grave problema a cui ha accennato l'onorevole preopinante, ma l'opera di queste Commissioni fino ad ora non si è chiarita molto proficua; e

sebbene siano stati indirizzati molti quesiti ai prefetti delle provincie per aver notizie di fatto, le quali permettessero a queste Commissioni di poter presentare qualche proposta al Governo, tuttavia non oserei dire che il problema sia in punto di essere risolto.

In questo stato di cose ho cercato di far cosa più utile ed efficace, restringendo il campo delle indagini da affidarsi a persone perite, ed ho dato l'incarico di studiare la cosa non più a Commissioni estranee, sibbene ad impiegati del Governo coll'incarico di proporre al Ministero speciali provvedimenti. In questi giorni si lavora appunto negli uffici del Ministero attorno a questo argomento, e creda l'onorevole Di Sant'Onofrio, che sarò felice se potrò essere in grado, in tempo non lontano, di presentare un disegno di legge sul regime delle acque, e lo farò tanto più volentieri se il mio compito si ridurrà a proporre una riforma della nostra legislazione, che non aggravi la finanza dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chinaglia, relatore. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, mi pare siasi doluto meco perchè riguardo alle sue dichiarazioni, io gli abbia apposto un sentimento di soverchia sobrietà. Mi spiacerrebbe assai che l'onorevole ministro dei lavori pubblici avesse preso in mala parte questo apprezzamento.

Col vento che spira oggi, e colle generali apprensioni che desta la situazione delle nostre finanze, il segnalare la sobrietà del ministro dei lavori pubblici non credo che sia una censura ma piuttosto un elogio.

L'onorevole ministro poi ha detto che io stesso sono stato quello che gli ha offerto la palla al balzo, avendo rilevato nella mia relazione che i principali provvedimenti invocati pel servizio idraulico avrebbero certamente prodotto un aggravio alle finanze.

Questo è vero, onorevole ministro; io ed i miei colleghi della Commissione abbiamo voluto esser franchi, perchè non si creassero inopportune illusioni e non si ripetesse quel giuoco di equivoci che si è fatto in tante altre circostanze.

Ma non è per ciò che io possa essere rimasto meno soddisfatto delle sue parole.

Io avrei desiderato udire da lui una dichiarazione più esplicita circa la legittimità del nostro diritto di ottenere una migliore classificazione dei fiumi.

Sarei anche stato contento che egli mi avesse manifestate le sue buone disposizioni di tener

conto degli interessi che abbiamo patrocinato, in quel primo momento qualsiasi, in cui il bilancio dei lavori pubblici, per un miglior volgere delle nostre finanze, potesse fare assegnamento sopra un maggiore concorso pecuniario per supplire alle esigenze dei pubblici servigi.

L'onorevole ministro, infine, traendo partito dall'ordine del giorno votato dalla Camera nel 1875, che fu il fondamento su cui si sono basate tutte le deliberazioni dirette a domandare dei miglioramenti nell'amministrazione idraulica, rilevò che questo ordine del giorno aveva rimandata ogni riforma a quando fossero risterate le finanze dello Stato.

Ebbene, onorevole ministro, badi alla data di quell'ordine del giorno. Dal 1875 fino ad oggi io credo che ci sia stato qualche periodo in cui si sarebbe potuto fare qualche cosa, ma nulla invece si è fatto.

Ora noi domandiamo appunto che quello che è accaduto non succeda più per l'avvenire; e che se una occasione si presenta per mantenere le promesse fatte, non si perda tempo e se ne approfitti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vendramini.

Vendramini. Mi associo alle parole dette dagli onorevoli Chinaglia e Lugli, e ringrazio l'onorevole ministro di aver prevenuto le nostre sollecitazioni circa la costituzione dei consorzi e la revisione di alcuni errori intervenuti nella determinazione dei perimetri.

Quanto alle preoccupazioni mie di esazioni eccessive, l'onorevole ministro le ha mitigate, limitando il numero delle provincie che possono temerle.

Ciò mi assicura che, in via amministrativa, saranno ancor più facili quei temperamenti che l'onorevole ministro non trova impossibili.

Ringrazio quindi l'onorevole ministro di avere pensato ed accennato il rimedio anche di un male minore di quello da me preveduto, pel caso cioè che alcune provincie si trovassero nelle condizioni che ho dimostrate.

Presidente. Se nessuno più chiede di parlare, rileggerò l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

« La Camera, riconfermando i propri voti per una riforma nei nostri ordinamenti idraulici intesa ad una migliore classificazione dei fiumi, torrenti, ed altri corsi d'acqua, raccomanda al Governo che tale riforma debba comprendere

provvedimenti diretti ad agevolare la formazione ed il buon funzionamento dei consorzi, nonché l'applicazione delle vigenti leggi sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi. »

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I contributi che le provincie e gli altri enti interessati debbono pagare allo Stato per le opere idrauliche classificate in 2ª categoria per le leggi 5 luglio 1882, n. 876 e 18 gennaio 1885, n. 2885, saranno fino a tutto il 1885 commisurati nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente alla decorrenza della classificazione di tali opere e coi limiti e con le norme stabilite dalla legge 3 luglio 1875, n. 2600.

I detti contributi pel decennio 1886-1895 e pei decenni susseguenti saranno pure determinati e riscossi come è stabilito dalla citata legge 3 luglio 1875.

« Questo metodo di determinazione e riscossione dei contributi sarà parimenti adottato per le opere che venissero classificate in 2ª categoria dopo la presete n legge. »

Pongo a partito quest'articolo 1.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. Fino a quando i contributi delle provincie e degli altri interessati per le opere idrauliche di 2ª categoria non siano definitivamente determinati pel decennio 1886-1895, e per i decenni successivi, giusta l'articolo 1º della legge 3 luglio 1875, n. 2600, il Governo del Re è autorizzato a riscuoterli nella stessa misura dei contributi stabiliti pel decennio precedente, salvo conguaglio. »

(È approvato).

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, seguendo sempre il sistema adottato dalla Presidenza, affinché si possa fare l'accertamento del numero dei votanti; ed il nome degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si proceda alla chiama.

Adamoli, segretario, fa la chiama.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto del

disegno di legge: Determinazione o riscossione del contributo delle provincie e degli altri enti interessati nelle opere idrauliche di 2ª categoria.

Presenti e votanti.	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli.	190
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Si annunziano domande d'interrogazione e di interpellanza.

Presidente. È presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici?

(Non è presente).

Furono presentate due domande di interrogazione e d'interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici. La prima è la seguente:

“ Desidero interrogare il ministro dei lavori pubblici intorno al servizio postale e commerciale del Mar Rosso.

“ Solimbergo. ”

L'altra è una interpellanza, presentata anche prima, dall'onorevole Garelli e altri deputati:

“ I sottoscritti desiderano interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui ritardi frapposti alla costruzione della stazione di Bastia.

“ Garelli, Galimberti, Capoduro, Serra, Roux, Basteris, Boselli, Delvecchio, Massabò, Chiaves, Giolitti, Buttini, Compans, Villa, Berti, Giordano, Sanguinetti, Gianolio, De Maria, Peyrot, Vayra. ”

Prego gli onorevoli ministri che sono presenti di comunicare queste domande d'interpellanza e d'interrogazione al loro collega ministro dei lavori pubblici.

Vi è poi una domanda d'interrogazione indirizzata al ministro di agricoltura e commercio. È la seguente:

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di agricoltura e commercio se intenda di regolare il commercio della margarina e degli altri surrogati del burro, in modo che siano impediti gli abusi che oggi si verificano a danno del prodotto del burro ed in frode dei consumatori.

“ Gallotti, Cagnola, Gorio. ”

Prego pure gli onorevoli ministri che sono presenti di dare comunicazione al loro collega, il

ministro di agricoltura e commercio, di questa interrogazione.

Un'ultima interrogazione è dell'onorevole Bonghi, indirizzata al ministro dell'interno:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno:

1º Se a lui risulta che nell'anno 1887 l'emigrazione del distretto di Oderzo sia stata in misura maggiore che negli anni precedenti e maggiore altresì, quantunque in minime proporzioni, degli altri distretti della provincia di Treviso;

2º Se, essendo questa emigrazione procurata ed effettuata in modo illegittimo, egli abbia i mezzi efficaci a contenerla ed intenda usarne. ”

“ Bonghi. ”

Prego i ministri presenti di comunicare questa interrogazione all'onorevole ministro dell'interno.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Boneschi.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro della guerra lo pregherei di voler dichiarare se e quando intenda rispondere all'interrogazione dell'onorevole Boneschi, comunicata ieri alla Camera.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Se la Camera lo permettesse, potrei rispondere anche subito.

Presidente. L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare.

Boneschi. La mia interrogazione è molto semplice, tale che mi consente, anche più facilmente del consueto, di uniformarmi alla lettera del regolamento, in materia d'interrogazioni.

L'onorevole Ricotti, allorchè sedeva sul banco, dove ora siede l'onorevole Bertolè-Viale, in seguito ad una interrogazione rivoltagli dal mio amico personale l'onorevole Miniscalchi, aveva fatto solennemente promessa che, entro l'anno corrente, avrebbe presentato un disegno di legge per regolare la materia delle servitù militari, le quali, in molti luoghi, causano delle molestie, che non sarebbero più giustificate dagli scopi che, forse originariamente, il legislatore si era proposto di ottenere.

Ad ogni modo, io non intendo di entrare nè punto nè poco nel merito della cosa. La mia domanda, come ho espresso nello scritto che ho presentato alla Presidenza, si limita a voler conoscere questo: se l'attuale ministro della guerra intende

di mantenere, per proprio conto, la promessa che il suo predecessore aveva fatto, riguardo ad una prossima presentazione di un disegno di legge sulle servitù militari.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Effettivamente a me risulta che, nell'aprile, mi pare, dell'anno passato, venne votato, dalla Camera, un ordine del giorno, col quale s'invitava il ministro della guerra a presentare un disegno di legge sulle servitù militari, e che, in quell'ordine del giorno, venne anche manifestato il concetto che questa legge fosse basata sul principio delle indennità.

Il lavoro di formulare un apposito disegno di legge venne affidato al Comitato di artiglieria e genio, che è il corpo più competente per redigerlo. Questo consesso compì i suoi studi e formulò un progetto, che pervenne al Ministero, nel mese di agosto. Devo confessare alla Camera, che non ho avuto il tempo di leggerlo, assalito come fui da molte altre importanti occupazioni; però, avuto che l'ebbi, lo feci rimettere alla fine di settembre, alla Avvocatura erariale, affinché su di esso esprimesse il suo parere sotto l'aspetto legale. Vedrò, ora, di sollecitare, presso l'Avvocatura erariale, il ritorno al Ministero della guerra di questo disegno di legge; dopo di che mi farò un dovere di comunicarlo al ministro delle finanze, per la parte di aggravio finanziario che certamente non mancherà di arrecare al bilancio dello Stato. Quando il mio collega delle finanze avrà esaminato questo disegno di legge e se il Consiglio dei ministri ne approverà la presentazione io sarò lieto di presentarlo immediatamente alla Camera. Altro non posso dire alla interrogazione dell'onorevole Boneschi.

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Boneschi.

Discussione del disegno di legge sull'abolizione dei tribunali di commercio.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe: Discussione del disegno di legge per estendere le disposizioni della legge 28 giugno 1885 a coloro che, dopo lo sbarco a Talamone, presero parte alla campagna 1860-61.

Siccome, però la discussione di questo disegno di legge richiede la presenza dell'onorevole ministro dell'interno, che, per ragioni di ufficio, non può trovarsi presente alla seduta, così esso sarà rimandato a domani.

Si discuterà dunque l'altro disegno di legge: Abolizione dei tribunali di commercio.

L'onorevole ministro guardasigilli consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Siamo d'accordo con la Commissione.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Zucconi, segretario, legge: (Vedi Stampato numero 29-A.)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio, primo iscritto a parlar contro.

Randaccio. Onorevoli colleghi, sono già molti anni che i ministri di grazia e giustizia del regno d'Italia attentano alla vita dei tribunali di commercio, i quali oggi finalmente cadranno, imperocchè è troppo poderoso il nemico che gli ha assaliti, cioè l'onorevole Zanardelli ministro guardasigilli.

Sul compimento di questo fatto, che non è di così lieve importanza, come taluni credono, consenta la Camera che io brevemente discorra, e venga a dire all'onorevole guardasigilli con amichevole franchezza come da lui mi sarei aspettato che compiendo questo suo atto di ministro della giustizia, egli ci avesse messo almeno un poco di grazia. (*ilarità*).

Mi sarei aspettato cioè che, deponendo nel sepolcro questa antichissima e gloriosa istituzione italiana, egli avesse ad essa mandato l'estremo *vale* ricordando i meriti dell'estinta.

Laggendo invece la relazione premessa al disegno di legge che stiamo discutendo, quasi direbbero che sopprimendo i tribunali di commercio si tratta di eliminare dalla legislazione italiana uno sconcio gravissimo.

In quella relazione è negata l'attitudine anche morale dei commercianti ad esercitare l'ufficio di giudici commerciali: è negata la brevità dei giudizi: vengono contraddette ricisamente tutte le ragioni che, dai tempi più remoti fino al dì d'oggi, consigliarono l'istituzione e il mantenimento dei tribunali di commercio: è perfino citata, facendo ad essa piena adesione, una sentenza del mio concittadino Casaregis, nella quale egli affermava "che la maggior disgrazia delle cause mercantili era quella di venire rimesse per la loro decisione al giudizio dei mercanti."

Il qual Casaregis, giureconsulto e magistrato del secolo scorso, non ricordava che tutto quanto egli sapeva in materia di diritto commerciale altro

non era che il frutto del buon senso, dell'esperienza, e della rettitudine dei commercianti; non ricordava che, i suoi *Discursus legales de commercio*, ei li scriveva non ad uso dei mercanti, che ne sapevano quanto lui, ma ad uso degli avvocati e magistrati colleghi suoi.

Io del resto, se far volessi sfoggio di erudizione, potrei contrapporre all'arrischiata affermazione del Casaregis una quantità di sentenze in senso affatto contrario di scrittori, di giureconsulti, di magistrati autorevolissimi, antichi e moderni.

Ma mi restringerò ad una sola citazione: nel 1855 un guardasigilli del Piemonte che si chiamava Urbano Rattazzi, proponendo alla Camera dei deputati l'istituzione di un tribunale di commercio in Torino, così parlava:

“ A nessuno certamente cadrebbe oggi in pensiero di proporre in questo recinto la soppressione dei tribunali commerciali Liguri, che hanno bellamente esercitato finora il loro ufficio, ed hanno meritato il suffragio della pubblica opinione. Riandando infatti le statistiche, noi troviamo che le cause commerciali sono da quei tribunali spedite colla celerità che il bisogno richiede; troviamo che le appellazioni dalle loro sentenze sono comparativamente rare: troviamo pure che le sentenze loro riparate in appello sono proporzionatamente minori in numero di quelle pronunziate dai tribunali civili nelle materie commerciali. Il quale risulterebbe è prova parlante, che per la decisione di cosiffatte questioni, ricercasi ognora la condizione degli usi e delle tradizioni commerciali, che non può aversi in grado sufficiente da chi per consuetudine di vita sia dal commercio alieno. ”

E la Camera di allora, plaudendo al guardasigilli, ne approvava quasi ad unanimità la proposta.

Oggi, il guardasigilli del regno d'Italia dichiara inutili, anzi dannosi i tribunali di commercio, e ne propone l'abolizione, e la Camera gli darà certamente ragione.

Ma mi sia lecita una domanda. Che cosa pensano dell'abolizione del fòro commerciale coloro i quali in questa disposizione hanno il più diretto, il più grande e quasi esclusivo interesse, cioè i commercianti? La relazione ministeriale tace su di ciò: quella dell'onorevole Commissione dice che talune Camere di commercio si manifestarono contrarie all'abolizione, ma che ciò è naturale in corporazioni che tengono alla conservazione delle loro prerogative.

Quasichè le Camere di commercio avessero

qualche cosa di comune coi tribunali di commercio, e quasichè fossimo ancora al tempo delle corporazioni dei mercanti, così gelose dei loro privilegi e delle loro prerogative.

Ma non alcune, onorevole relatore, bensì tutte le Camere di commercio del regno si pronunziano favorevoli alla conservazione dei tribunali di commercio. E di questa opinione è in generale il ceto commerciale italiano.

Ed a me importa che questa verità sia detta qua dentro e ne resti memoria negli Atti parlamentari. L'onorevole relatore conclude la sua relazione affermando che “ la importante riforma è reclamata ad un tempo dalla scienza e dall'esperienza, dal fòro e dal paese ” ed io gli sarei grato se mi facesse conoscere quando, dove e come il fòro ed il paese reclamarono questa riforma. Eppoi lasciate che io ve lo dica: se le censure che Ministero e Commissione muovono alla istituzione dei tribunali di commercio fossero solamente in parte giustificate, come avverrebbe che questa stessa istituzione viva di vita floridissima in Francia, per tacere di molti altri paesi? E noti la Camera, che in Francia presidenti e vicepresidenti dei tribunali di commercio sono commercianti; che presidenti, vicepresidenti e giudici sono eletti non dal Governo, ma dagli elettori commerciali e che innanzi ai tribunali di commercio francesi non sono ammessi avvocati.

Quelli di Francia sono i veri tribunali di commercio, avendo poche e semplici forme, e non essendovi i giureconsulti ammessi a giudicare nè a patrocinare le cause; tali quali erano gli antichi tribunali di commercio italiani. Io però debbo riconoscere che nel nostro paese i tribunali di commercio in questi ultimi tempi andavano decadendo, e perchè? Per più ragioni: per l'avversione sempre crescente dei cittadini a tutti gli uffici pubblici gratuiti, avversione che il Governo avrebbe dovuto adoprarli a combattere anzichè a secondare; per essersi voluto imporre ai tribunali di commercio una procedura soverchiamente formalista; per la minaccia di abolizione per molti anni continuamente fatta ai tribunali di commercio; infine per la nessuna cura che se ne dava il Governo, il quale all'ultimo si appigliò ad uno strano partito, quello di destinare a presidenti, e vice presidenti dei tribunali di commercio dei magistrati, disposizione che alterava profondamente la natura dell'istituzione, e doveva sicuramente mandarla in rovina. Così il Governo invece di curare un'istituzione che era malata, la uccise.

Oggi al punto cui son giunte le cose io ri-

conosco che ogni tentativo a favore dei tribunali di commercio sarebbe vano; nè io farò alcun tentativo quando pure avessi per farlo quell'autorità che mi manca del tutto; onde mi restringerò a fare all'onorevole guardasigilli due modeste raccomandazioni.

Egli dice nella sua relazione:

« Che il giudice giureconsulto non durerà gran fatica ad apprezzare gli usi ed il linguaggio del commercio, e trarrà dallo stesso esercizio del suo ufficio nelle svariate vertenze mercantili un corredo di cognizioni tecniche. »

Io desidero vivamente che questa fiducia dell'onorevole guardasigilli venga giustificata dai fatti, ma se posso ammettere che il giudice commerciale giureconsulto si porrà in breve tempo in grado di giudicare convenientemente le controversie relative alle società commerciali, al diritto cambiario, alle assicurazioni, al fallimento, dubito che egli possa fare altrettanto nelle controversie che si riferiscono all'esercizio della navigazione e al commercio marittimo, le quali sono appunto quelli che richiedono maggiori cognizioni tecniche e maggior celerità nei giudizi.

Onorevole guardasigilli, io non credo che nelle nostre Università sia mai stata fatta una lezione sul libro secondo del Codice marittimo mercantile. Il Codice poi della marina mercantile vi è sconosciuto affatto: e se ne intendono le ragioni. Le controversie che devono essere giudicate con quelle leggi non sorgono che nei porti marittimi, i giudizi non avvengono che in otto o dieci delle nostre città marittime, e quasi in tutte non avvennero insino ad oggi che per opera dei tribunali di commercio. Vale a dire che la massima parte dei nostri giudici poco o nulla sanno dell'applicazione del diritto marittimo commerciale.

Su questo fatto io chiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli, confidando che egli troverà il modo di provvedere affinché il commercio marittimo non sia danneggiato.

L'altra raccomandazione che io gli debbo indirizzare, è quella di non rimuovere dalle attuali sedi dei tribunali commerciali i tribunali civili che saranno incaricati da ora in avanti dei giudizi commerciali, ma di avvicinarli anzi, più che sia possibile, ai centri degli affari, se ne fossero troppo discosti.

Concludo dicendo che io vedo con dolore e, quantunque mi affidi alla prudenza dell'onorevole guardasigilli, non senza timore, l'abolizione dei tribunali di commercio, ed auguro che i tribunali civili incaricati d'ora in avanti della giurisdizione

commerciale non debbano far rimpiangere i tribunali di commercio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Fautore convinto dell'abolizione dei tribunali di commercio, ho letto con molta soddisfazione le relazioni dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole Indelli, ed ho in esse trovato il riassunto chiaro, preciso e completo di tutte le ragioni che valgono a giustificare la proposta abolizione.

L'abbondanza e l'evidenza di quelle ragioni mi facevano supporre che sarebbesi oggi eliminata la discussione generale per passare senz'altro a quella degli articoli, sulla quale avrei preso la parola solamente per chiarire alcuni dubbi in me sorti alla lettura del testo degli articoli 3° e 5° del progetto della Commissione. Invece vedo oggi iniziata la discussione generale in senso del tutto ostile alla legge da parte degli egregi ed autorevoli colleghi che rappresentano quelle nobili provincie liguri, dove la scienza del diritto commerciale marittimo, e la sapienza degli antichi magistrati consolari lasciarono così profonda e luminosa traccia, e mi trovo così costretto, contro le mie previsioni, a propormi la domanda: « se le ragioni che a me parvero così chiare e convincenti, non siano per avventura state scosse dalle altre che si fecero testè sentire dall'onorevole Randaccio. »

Egli esordì dicendo che considerava come una specie d'ingiusto e deplorabile attentato alle nostre istituzioni giudiziarie l'abolizione dall'onorevole guardasigilli proposta, o per meglio dire riproposta oggidì, dopo essere stata tante volte presentata per opera dei suoi predecessori dal 1863 in poi; ed evocava le memorie, gloriose certamente, della magistratura commerciale della sua regione, e ricordava ad un tempo un insigne documento parlamentare, una relazione dell'onorevole Rattazzi nel 1855.

Io credo, all'opposto, egregi colleghi, che i tribunali di commercio, se cadono oggi, non cadano già solo perchè sia sorto per essi, secondo le parole dell'onorevole Randaccio, un poderoso nemico nell'attuale guardasigilli, che abbia alzato contro di loro senz'ascoltare ragioni la sua potente clava. Essi cadono, invece, perchè i tempi vogliono che cadano; perchè così vogliono le riforme successivamente intervenute nelle nostre istituzioni giudiziarie, e le stesse mutazioni verificatesi nelle condizioni della vita sociale e commerciale.

Risaliamo pure al 1855, onorevole Randaccio, ma siamo esatti e riconosciamo, quale enorme distacco la condizione di cose che si verifica oggidì

offra rimpetto a quella di allora. Nel 1855 la codificazione commerciale era forse quella d'oggi? Quante materie regolate in modo preciso nel Codice attuale non lo erano punto allora! in quanti casi nei quali allora solo imperavano gli usi, oggi invece impera la legge!

Le contrattazioni ed il rilascio di effetti cambiari erano allora così comuni e generalizzati come oggidì?

E soprattutto poi la giurisdizione commerciale era dessa determinata e definita come oggi lo è? Allora si poteva parlare sicuramente ed esattamente di questioni circoscritte fra commercianti e commercianti; oggi invece vige una legislazione che ha inaugurato l'opposto sistema; anzichè essere solo di competenza commerciale, l'atto che è commerciale per entrambe le parti o almeno pel convenuto è sottoposto alla procedura ed alla giurisdizione del magistrato di commercio qualunque controversia che cada sopra atti commerciali per una sola parte. (Codice commerciale articolo 870).

Per tal modo innanzi al foro commerciale non convengono più i soli commercianti, ma eziandio i non commercianti, tutti i semplici privati che per qualunque circostanza hanno dovuto addivenire ad una contrattazione con un commerciante.

Così nessuno oramai può sottrarsi alle leggi ed ai giudizi nelle forme commerciali; al negoziante che contratta con altro negoziante è pareggiato il proprietario e il coltivatore che vendono qualsiasi loro prodotto ad un commerciante o gli affittano i locali di cui abbisogna.

Ecco, onorevole Randaccio, una delle considerazioni che non bisogna pretermettere quando si vogliano fare confronti con uno stato di legislazione che risale ad un terzo di secolo addietro.

E per altra parte quanti non sono i tribunali speciali che d'allora in poi abbiamo abolito? Mi basterà ricordare l'ultima importante abolizione approvata nel 1865 dei tribunali per il contenzioso amministrativo.

E notate, che trattavasi d'una istituzione che si presentava in condizione assai diversa da quella offerta oggidì dai tribunali di commercio.

Si può comprendere che certe considerazioni consiglino che un dato genere di controversie dipenda da una speciale giurisdizione, abbia speciali tribunali; ma quando ciò avviene, è duopo almeno che l'organizzazione sia completa, che il tribunale speciale sia investito degli affari di sua competenza sino dal loro primo sorgere e ne rimanga investito sino alla loro risoluzione finale. Tale era l'ordinamento del contenzioso ammini-

strativo; esso per ogni affare offriva giudici pel primo come per l'ultimo grado: sino all'ultima irrevocabile pronunzia la vertenza non usciva mai dalla cerchia di questo tribunale speciale.

Si verificava per il contenzioso amministrativo ciò che capita oggidì per il tribunale speciale per l'esercito e per la marina, nei quali vediamo che la stessa magistratura speciale incomincia od occuparsi dei reati di sua competenza nell'istruttoria per quindi pronunciare sopra di essi in prima istanza, giudicare i reclami contro le decisioni del tribunale militare come giudice di diritto in sede suprema, e giudicare di nuovo sugli stessi fatti in sede di rinvio.

Di quanto invece si allontana da tale sistema l'istituzione dei tribunali commerciali quale vige tuttavia fra noi e verrebbe difesa dall'onorevole Randaccio!

Come trovasi ordinata, essa non solo contraddice colle altre nostre istituzioni giudiziarie, ma (cosa strana!) contraddice persino con sè medesima.

Contraddice con le altre istituzioni; perchè vediamo che su 162 distretti giudiziari ve ne hanno ben 23 nei quali i piati commerciali sono recati davanti al giudice commerciale, mentre negli altri 139 le cause della stessa natura vanno innanzi al giudice togato civile: perchè, in altre parole, vediamo che su 29 milioni di cittadini italiani, appena 6 milioni posseggono questo fòro commerciale, mentre gli altri 23 milioni ne sono del tutto privi; perchè, mentre esistono fòri commerciali in paesi che quasi non hanno affari commerciali (come Foligno, dove il tribunale spedisce 14 affari in un anno) vediamo prive di fòri commerciali città e regioni di prima importanza, come Firenze e l'intera Toscana. Come non vedete che se questa fosse istituzione davvero rispondente ad una speciale condizione di cose, a particolari esigenze d'interessi da tutelare, anzichè mantenersi per tanti anni così limitata e circoscritta avrebbe dovuto estendersi ed applicarsi in tutta la penisola?

Dissi poi che questa istituzione contraddice a sè stessa perchè trovo che anche nei distretti giudiziari dove il fòro commerciale esiste, assistiamo ad una ben grave anomalia: se si tratta di affari commerciali modesti, che non eccedano il valore di 1500 lire manca la specialità del fòro in primo grado ed unicamente si verifica nel secondo; invece nelle cause più importanti, si ha la specialità di fòro in primo e non più nel secondo grado che è il più importante perchè implica il giudizio definitivo. Ed è anche strano questo, che eziandio negli affari tenui al di sotto delle 1500 lire, la

stessa *unica* specialità del 2° grado può venir meno e viene meno tutte le volte che recatasi la sentenza dal tribunale di commercio in Cassazione, la Corte Suprema annullando la sentenza denunciata e non trovando contiguo un altro tribunale di commercio (e i tribunali di commercio contigui sono ben pochi, appunto perchè non sono che 23) rinvia la causa, che con la sentenza cassata erasi giudicata dal magistrato di commercio, innanzi ad un tribunale civile togato, investito della doppia giurisdizione.

Ecco in che cosa consiste l'anomalia che accompagna e caratterizza in ogni suo aspetto questa istituzione, per quanto sia vero che nel suo passato non manchino le gloriose tradizioni con tanto entusiasmo ricordate dal collega Randaccio.

Eccovi così esposto il primo ordine di ragioni che mi decide ad approvare senza esitazione il disegno di legge.

Al medesimo si aggiunge un secondo riflesso che parmi ancor più grave e decisivo e consiste nel doversi a mio avviso riconoscere che, allo stato delle cose, la conservazione dei tribunali di commercio costituirebbe il mantenimento d'una ingiustizia perfino respinta e condannata dalle leggi statutarie.

Ed infatti, se è vero, come si sostenne nell'opposta tesi che questi tribunali speciali debbano ravvisarsi come una maggiore garanzia di esatto giudizio relativamente ad un certo ordine di controversie, sarà inevitabile l'inferirne che la stessa maggior garanzia, costituente un vantaggio ed un bene per i contendenti, non debba restare limitata a sei milioni di cittadini italiani, ma debba estendersi a tutte indistintamente le provincie italiane; ciò che mai si propose e ben si guardarono gli oppositori dal proporre.

Or bene, una garanzia della quale si gode parzialmente in poche città e circondari, e che (ciò che più monta) sarebbe stabilita unicamente per riguardi verso il ceto commerciale con giudici scelti esclusivamente nello stesso ceto, quando sono sottoposti per la nuova legislazione alla giurisdizione dei giudici di commercio anche i non commercianti, certamente costituisce un privilegio, contro cui protesta lo stesso Statuto fondamentale, il quale proclama tutti i regnicoli eguali innanzi alla legge: è appunto quest'uguaglianza di tutti gli italiani in faccia alla legge, che l'ordinamento dei nostri tribunali di commercio del tutto esclude.

Ma io velli ancora propormi una domanda, prima di decidermi al voto: se realmente si possa dire che si verifichi una maggiore garanzia di

buona giustizia in quanto agli stessi 23 distretti giudiziari dove oggi hanno sede i tribunali di commercio. Ed anche a tale domanda non esito a dare una risposta negativa.

Le garanzie giudiziarie, relativamente alla nomina del giudice, devono mirare ad assicurarne l'integrità, l'imparzialità, l'operosità e la capacità.

Relativamente alla integrità dei giudici nel fôro commerciale, mi guardo bene dal volere in qualunque modo offuscare l'omaggio che alla medesima rese or ora il collega Randaccio.

Ma gravi riflessioni mi suggerisce il ricordo delle altre qualità che la legge deve esigere ed assicurare nel giudice. Lo stesso onorevole Randaccio ha già dovuto riconoscere esservi non poco a dire circa il requisito dell'operosità dei giudici commerciali solo adducendo come scusa la minaccia di abolizione e più ancora di essa la tendenza d'un'epoca in cui il tempo è moneta, e perciò ogni lavoro non remunerato è poco ambito. Ed al difetto di abituale operosità, alla frequente difficoltà di costituire il collegio giudicante, non si aggiunge forse, senza ferire la rettitudine del magistrato, la non sempre facile e completa imparzialità, quella imparzialità a costituire la quale non basta l'assenza di rapporti e d'influenza fra giudice e parte, ma occorre altresì che il giudicante non pensi e non possa pensare, quando risolve una questione, alle conseguenze che il proprio voto possa produrre per questioni consimili che interessino un dato ordine di persone, quello appunto fra le quali il medesimo vedesi scelto?

Per me è assai grave il pericolo di avere sentenze rese fors'anche nella più perfetta buona fede da magistrati che si ispirino piuttosto agli interessi della classe dei commercianti o d'una determinata industria, che ai veri ed assoluti principii di giustizia.

Che dire poi dell'elemento *capacità*?

Già lo dichiarai e lo ripeto che non intendo di nulla togliere alla gloriose memorie d'un passato, in cui la giurisdizione consolare era chiamata a raccogliere, conservare ed applicare quelle regole consuetudinarie che costituivano la parte prevalente del diritto commerciale d'allora, e dalle quali tanto attinsero le leggi ed i Codici moderni. Ma che attualmente, quando la legislazione commerciale è in gran parte codificata, quando il codice commerciale dispone " che le questioni siano risolte, in primo luogo colla legge commerciale, in secondo luogo solamente cogli usi, dovendo prevalere quelli *speciali e locali* ai generali, e finalmente colla legge civile " si possa dire assicurata maggiormente nel giudice commerciale che

nel giudice togato quella capacità che esige non solo la cognizione della legge, ma ancora della sua *vis et potestas*, è cosa alla quale davvero sento che la ragione mi vieta di sottoscrivere.

Nemmeno ritengo poi che possa farsi un'eccezione in quanto agli usi ed alle consuetudini costituenti un unico elemento del diritto commerciale. Anche nelle materie civili vi sono non pochi rapporti giuridici regolati dagli usi più che dalla legge: tali sono i casi contemplati negli articoli 580, 582, 1124, 1135, 1505, 1608, 1609, 1610, 1613, 1651, 1654 del codice civile.

Chi poi non vede che lo stesso giudice commerciale deve applicare anzichè gli usi invocati quelli dimostrati?

La contestazione di un uso obbliga la parte che lo invoca a darne la prova.

Vi ha di più: il giudice commerciante potrà conoscere *a priori* più facilmente del giudice togato gli usi speciali dell'industria, del ramo di commercio che esercita, ma non già tutti gli usi speciali relativi alle industrie ed ai commerci che mai esercitò.

E così anche in quanto agli usi commerciali la questione che predomina è sempre quella dell'indagine, della raccolta delle prove e del loro apprezzamento, e questa indagine e quest'apprezzamento se è capace di farli e li fa bene la magistratura togata in 139 sedi giudiziali, li farà senza dubbio con eguale capacità nelle altre 23 sedi giudiziali, dove ora seggono eccezionalmente i giudici di commercio.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, darò con pieno convincimento il mio voto al disegno di legge.

Ciò non toglie che mi preoccupi anch'io della osservazione fatta con molta accortezza dall'onorevole Randaccio, quando raccomandò al guardasigilli di trovare il modo d'impedire che venissero meno i magistrati capaci in quei collegi che, dediti sin qui ai soli affari civili, dovranno d'ora in poi occuparsi di questioni commerciali, specialmente marittime.

Certamente, in quanto alle Corti d'appello, nessuna innovazione avverrebbe sull'attuale stato di cose.

Si tratta invece di assicurare la conservazione degli attuali elementi di capacità tecnica fra i giudici di primo grado. Ed io mi unisco ben volentieri a tale riguardo all'onorevole collega nel pregare il guardasigilli a disporre che i funzionari attualmente addetti ai tribunali di commercio nelle sedi marittime, siano esclusivamente occupati presso i tribunali civili e correzionali delle stesse sedi, dove continueranno a portare un

contingente di cognizioni, assolutamente necessario e ben più utile che altrove.

Anzi, allo scopo di vieppiù assicurare il concorso di sufficienti capacità speciali in tali sedi giudiziarie, aggiungerei un'altra raccomandazione.

È certamente importante e indispensabile per una buona amministrazione della giustizia nei centri marittimi un serio studio del diritto marittimo per parte di chi aspira a sedervi come giudice.

A questo fine, perchè non potrebbe l'onorevole guardasigilli porsi in relazione col suo collega dell'istruzione pubblica per ottenere e assicurare, ad esempio, che venissero istituite presso le Università stabilite nei principali centri marittimi, a Genova, Napoli e Palermo, cattedre speciali di diritto marittimo, alle quali si attirassero i giovani aspiranti alla magistratura con affidamento di essere applicati di preferenza per ragione del merito spiegato in queste speciali discipline, a quelle sedi giudiziali marittime, dove appunto le loro speciali cognizioni potrebbero maggiormente giovare alla buona amministrazione della giustizia?

Del resto, onorevoli colleghi, per non prendere più tardi la parola una seconda volta, innesterò qui una osservazione che si riferisce ad articoli speciali. A me pare che la locuzione degli articoli 3 e 5 del nuovo testo lasci il dubbio, che l'onorevole guardasigilli, per provvedere al disbrigo del maggior lavoro che verrà a concentrarsi nei tribunali civili e correzionali dei distretti dove erano i tribunali di commercio, unicamente debba avere facoltà di approfittarsi, o dei magistrati che si trovano applicati agli attuali tribunali di commercio, oppure dei magistrati che creda di trovare in soprannumero presso altri tribunali civili.

Mi sembra che, se non un emendamento, almeno una dichiarazione della Commissione e del Governo dovrebbe invece chiarire questa disposizione nel senso, che le facoltà del Governo non abbiano da intendersi tanto ristrette.

Un'eccessiva limitazione potrebbe produrre inconvenienti appunto secondo l'ordine d'idee accennate sul fine del suo discorso dall'onorevole Randaccio e da me condivise.

Se è necessario che presso i tribunali sedenti nei principali centri marittimi non manchi mai l'elemento specialista, se è perciò indispensabile che siano addetti alle magistrature dei distretti marittimi importanti giudici conoscitori del diritto marittimo, pure occorrerà che il Governo possa disporre quantomeno di tutte le economie che farà per effetto della presente riforma e ma-

gari di qualche somma in più per chiamare negli ordini giudiziari presso questi stessi tribunali elementi nuovi, proporzionati al bisogno di un regolare e perfetto funzionamento della giustizia in un ordine di controversie giustamente ravvisate fra le più difficili ed importanti.

E qui finisco, augurandomi che questa riforma ispirata a così evidenti principii di giustizia e di eguaglianza, venga tosto approvata dal vostro quasi unanime suffragio; essa segnerà un nuovo risoluto passo nell'unificazione legislativa che onorerà Governo e Parlamento, e benchè più modesta sarà certamente ben degna di precedere quella riforma di unificazione delle leggi penali, alla quale ha tanto elaborato l'onorevole guardasigilli e che presto, io spero, farà oggetto dei voti della Camera. (*Bravo!*)

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Massabò. Intende parlare ora, onorevole Massabò?

Voci. A domani, a domani! — Parli! parli!

Massabò. Io sono agli ordini della Camera...

Presidente. Se desidera rimandare a domani... come crede...

Massabò. Io son pronto...

Voci. Parli, parli!

Massabò. Onorevoli colleghi!

A me che sono nato, cresciuto, educato in un ambiente dove funzionano, e funzionano lodevolmente, lo dico per ischietto amore di verità e può farne anche testimonianza l'onorevole guardasigilli, due tribunali di commercio, sia concesso di spendere una parola a favore dei medesimi, affinché, prima che venga pronunciata la sentenza di morte onde sono minacciati questi tribunali, si lasci libero il campo alla difesa: *audiatur et altera pars*. Io non posso ammettere il sistema del mio amico Buttini che, per la soluzione di questo grave problema si debba prescindere dalla considerazione dei servizi passati per giudicare alla stregua delle condizioni presenti. Se sta, come non si contesta, che i tribunali di commercio hanno prestato eminenti servizi fino a questi ultimi anni, ne segue che pur ammettendo molti degli scontri e degli addebiti onde presentemente sono fatti segno, si dovrà scendere al temperamento d'una riforma, non mai al concetto radicale d'una soppressione, giacchè questi scontri devono presupporre l'effetto di cause transitorie ed accidentali e non attribuirsi all'istituzione che, se fosse difettosa radicalmente non avrebbe dato i buoni frutti e risultamenti, ai quali gli avversari devono rendere omaggio.

Nè si dica, a spiegazione di questo fenomeno,

che se i tribunali commerciali hanno fatto ottima prova in passato, ossia quando la legislazione commerciale era imperfetta, sono per lo meno inutili ora che il diritto commerciale è largamente codificato.

Senza voler menomare i pregi della nostra legislazione commerciale più progredita che per il passato, non conviene misconoscere l'indole del diritto commerciale, che non si può circoscrivere nelle angustie d'un Codice, per quanto saviamente elaborato.

La storia del diritto commerciale ci ammaestra ch'esso è in uno stato d'elaborazione continua, non mai interrotta; perchè esso non è tanto opera del legislatore, quanto fattura delle consuetudini e delle esigenze della vita commerciale, la quale, sotto l'impulso prepotente di quel grande maestro che è il bisogno di mettere in armonia gli scambi coi nuovi trovati dell'industria e del traffico, svolge e pone in essere nuovi istituti e rapporti non preveduti dal legislatore, la di cui missione è di raccogliere sapientemente e tradurre in legge i postulati della giurisprudenza e dell'esperienza. La quale verità, se fu sempre riconosciuta per l'innanzi, deve ammettersi tanto più facilmente oggi giorno, in cui l'elettricità, il vapore e le altre conquiste delle scienze applicate agli scambi ed all'industria hanno schiuso nuovi orizzonti ed impresso un più vigoroso impulso a quella forza operosa, che incalza il movimento degli affari. Ciò è tanto vero, che già una nuova Commissione sta studiando le riforme e le migliorie da introdursi nel Codice commerciale pubblicato nel 1882, per colmare le lacune che si lamentano e correggere le imperfezioni, che l'esperienza di questi ultimi cinque anni ha segnalato. A tutto ciò si aggiunga che l'ideale d'una legislazione commerciale ormai si ripone nell'elaborazione di un Codice universale e cosmopolita come il commercio, di cui deve tutelare l'espansione; e per il conseguimento di quest'ideale giova porre a contributo quel tesoro di larga ed estesa esperienza, che più facilmente si riscontra nel ceto commerciale.

Oltredichè i giudici commerciali, informati ai bisogni degli affari, portano nell'esercizio della loro giurisdizione un profondo spirito pratico, che tende sempre a fecondare e non isterilire gli attuali istituti legislativi, sempre quando l'esperienza li dimostri manchevoli ed imperfetti; locchè non può sempre dirsi del giudice togato, che guarda con diffidenza ogni istituto nuovo, non avente riscontro nella legge scritta.

E qui, se l'ora non fosse avanzata, potrei dimo-

strare come al sapiente lavoro dei giudici commerciali siano dovute molte conquiste preziose e molti istituti giuridici, che ora si sono introdotti nel nostro diritto commerciale: se il contratto di *riparto* è ora riconosciuto, quantunque rasenti un po' la scommessa; se la commerciabilità degli immobili venne anche riconosciuta dal Codice di commercio; se la cambiale ha cessato d'essere documento d'un cambio traiettizio per diventare strumento di credito; se l'assegno bancario venne disciplinato e riconosciuto dal Codice di commercio del 1882, tutto questo, o signori, in gran parte è merito della giurisdizione commerciale, che lottando spesso con la lettera della legge ed indagandone lo spirito spianò la via alle riforme, onde ha pregio il Codice del 1882 in confronto di quello del 1865.

Queste considerazioni di per sè sole basterebbero a rivendicare l'eccellenza della giurisdizione commerciale, che ora si vorrebbe inconsultamente sopprimere.

Ma, come dissi, dal passato non si può assolutamente prescindere; e se noi consideriamo l'origine storica dei tribunali di commercio, le vicissitudini che hanno subite e lo svolgimento che hanno dovunque ottenuto, se consideriamo il consenso delle nazioni più colte in questa materia e anche le nostre tradizioni parlamentari e legislative, dovremo concludere che, prima di prendere il grave provvedimento della soppressione, giova indagare se per avventura questo istituto non si possa migliorare e riformare.

Ho fatto cenno delle origini di questo Istituto, dappoichè è opinione accreditata, e lo accenna anche la relazione del ministro e della Commissione, sulla fede del Bentham e del Meyer che i tribunali commerciali siano una vieta reliquia del feudalismo. È questo per verità un grave errore. Non si può con sicurezza rintracciare l'origine dell'istituzione. Alcuni argomentano dalle orazioni di Demostene e dagli scritti di Lisia e Senofonte, per dedurre l'esistenza in Atene d'una speciale giurisdizione marittima incaricata della risoluzione del contenzioso marittimo. Stracca, Azuni e Nouguier invece sostengono che quella giurisdizione sorse ai tempi dell'Impero romano e vorrebbero interpretare in tal senso il testo della legge 7ª del Codice *De jurisdictione omnium iudicum* e della legge 5ª del Codice *De naufragiis*. Tutti però s'accordano nell'affermare che l'ordinamento di siffatta giurisdizione commerciale trae la sua diretta origine dalla *giurisdizione consolare* che comparve in Italia fin dal secolo XI e dai *Conservatori delle fiere*, d'onde poi trapassò in Francia, specialmente per mezzo delle fiere di

Brie e di Champagne, finchè fu organizzata sotto Carlo IX col celebre editto del 1563, che diventò il sostrato del Codice di commercio Napoleonico.

“ À compter du douzième siècle (avverte il Fremery - *Etudes de droit commercial* - cap. 2º, per non citare altri autori italiani, quale lo Sclopis) tout cela a successivement commencé à se produire en Italie, et quand on voit l'exemple des autres nations, c'est qu'un peuple italien y a eu apporté la pratique. ”

Tutto ciò dimostra che la istituzione dei tribunali di commercio è vecchia e gloriosa istituzione italiana, sviluppatasi e consolidatasi nella epoca classica delle italiane repubbliche, e che essa è surta spontanea in virtù degli intimi e vivi bisogni del commercio.

Essa è dunque un'istituzione democratica, coeva al commercio; epperò la soppressione della stessa, oltrecchè contrasta colle nostre più gloriose tradizioni, segna un regresso e non un progresso, come vorrebbe dar ad intendere.

Ma v'ha di più. Il turbine della rivoluzione francese, che schiantò tutto quanto avea l'odiosa impronta del privilegio, non osò menomare la garanzia della giurisdizione commerciale. Onde avea ragione il Nouquier allorchè scriveva:

“ Aujourd'hui l'épreuve est faite et l'utilité des tribunaux de commerce est à l'abri de toute discussion. La jurisdiction consulaire a traversé les plus mauvais jours; seule elle est restée debout, quand les révolutions ébranlaient les institutions les plus respectables, comme celles qui renfermaient des abus. ”

Introdotta nel Codice francese, essa penetrò in tutta la nostra penisola, importata da quel grande, che dettò il fato a due memorandi secoli ed arbitro si assise in mezzo a loro. (*Benissimo!*)

Caduto l'impero francese, è notevole che la reazione rispettò questa istituzione, forse perchè la considerava come un portato della gloria italiana, anzichè quale novità importata dallo straniero.

È notevole anche che in Francia essa fu elevata a garanzia statutaria, e nella carta del 1814 e in quella del 1830; e lo stesso Codice Albertino, che fu elaborato previa una inchiesta fatta dal Ministero di commercio e dal Senato del Piemonte, ha dovuto, sebbene in diversa forma, rendere omaggio alla utilità della giurisdizione commerciale, come ne è persuadere la disposizione dell'articolo 663 di quel Codice.

Ma non basta ancora.

Introdotti gli ordinamenti liberali, noi vediamo che le prime cure del Parlamento subalpino si volsero a migliorare questa istituzione. L'onorevole Randaccio ha fatto cenno della pregevole relazione dell'illustre Rattazzi, che precede il disegno di legge, che converti in tribunali di commercio gli antichi consolati.

Sono degne di nota le parole dell'illustre guardasigilli di quel tempo:

“ Tutti consentono (così egli) nella convenienza che vi sieno tribunali espressamente destinati a definire le questioni commerciali massime nelle città, ove il commercio è più fiorente e le sue operazioni sono più intrecciate e frequenti. A nessuno certamente cadrebbe oggidì in pensiero di proporre in questo recinto la soppressione dei tribunali commerciali liguri, che hanno bellamente esercitato finora il loro ufficio ed hanno meritato il suffragio della pubblica opinione. ”

Nè qui si arresta l'opera del legislatore; ma nel 1857 con una legge speciale i tribunali di commercio furono ripristinati in Sassari ed a Porto Maurizio, dove già esistevano *ab antiquo*.

E più tardi, nonostante che qualche voce discorde sia sorta nel Parlamento per combattere questa istituzione, noi vediamo che la legge dei pieni poteri del 1865 pur sopprimendo la giurisdizione eccezionale del Contenzioso amministrativo, ha rispettato l'istituzione del tribunale di commercio. Anzi è notevole l'articolo 53 della legge sull'ordinamento giudiziario, perchè con esso non solo si mantennero i tribunali esistenti, ma si autorizzò il Governo ad istituirne altri, previo il parere del Consiglio provinciale e del Consiglio di Stato.

Questo stato di cose fu affermato e convalidato anche da voti del Parlamento. E qui, o signori, permettetemi che io richiami la vostra attenzione sulle parole di un altro illustre guardasigilli, il Defalco, il quale nel 1871 presentò al Senato un disegno di legge allo scopo di riformare la legge sull'ordinamento giudiziario.

Egli mantenne e migliorò il testo dell'articolo 53 che conservava l'istituzione dei tribunali di commercio. Le parole, che illustrano quel progetto, sono le seguenti e voglio leggerle perchè esse, insieme a quelle dell'illustre Rattazzi, valgono a mettere luce in questa questione:

“ È antica la controversia (così scriveva il Defalco) sulla convenienza di conservare o di sopprimere i tribunali di commercio. Senza disconoscere la gravità degli argomenti addotti per l'abo-

lizione, si è non pertanto considerato che i tribunali di commercio funzionano bene e con soddisfazione del ceto mercantile nella maggior parte delle località, ove furono istituiti. Che le Camere di commercio del regno interpellate in proposito espressero caldi voti per la loro conservazione.

“ Che essi esistono presso le nazioni più colte e più commercianti, dove anzi si va studiando il modo d'estendere le loro attribuzioni.

“ Che non sono d'aggravio alle finanze poichè le retribuzioni dei pochi funzionari stipendiati sono ampiamente compensate dai proventi di cancelleria. Che infine la loro soppressione renderebbe inevitabile l'aumento d'una od anche di due sezioni, presso taluni dei tribunali civili e correzionali delle località, ove essi risiedono e produrrebbe un ritardo nella spedizione degli affari commerciali, che esigono la massima sollecitudine. Si è quindi domandato nel progetto la facoltà di sopprimere i tribunali di commercio in quelle sole località, nelle quali non havvi ragione di mantenere una giurisdizione eccezionale. Ma si è stimato conveniente di conservare al Governo anche la facoltà d'istituirne dei nuovi, essendo possibile che lo sviluppo del commercio in certe città renda utile l'istituzione di siffatti tribunali, alla quale il Governo non procederà se non con somma circospezione e prudenza.

“ La Commissione senatoria nella sua relazione del 10 aprile 1872 proponeva l'approvazione dell'articolo proposto dal ministro relativo ai tribunali di commercio. E il relatore Vacca dichiarava che la Commissione, dietro precedente esame, avea deliberato d'aderire alla proposta del ministro, sol perchè acquistò la certezza che non si avea punto in animo di risuscitare la questione già dibattuta sì vivamente e non senza serie apprensioni della vagheggiata abolizione dei tribunali di commercio.

“ Il Senato nella tornata del 30 gennaio 1873, dopo lunga discussione, approvava senza variazioni l'articolo proposto dal ministro e dalla Commissione e così confermava la necessità ed utilità dell'esistenza dei tribunali commerciali. ”

In presenza d'una così lunga, costante tradizione legislativa, non si comprende come sia improvvisamente sorta una crociata contro i tribunali commerciali, e come si possano abolire a cuor leggero.

Nè qui si potrebbe invocare il suffragio della pubblica opinione, perocchè se si consulta il ceto commerciale, ch'è più d'ogni altro interessato

nella controversia, esso ha fatto una costante e vigorosa opposizione al concetto della soppressione della giurisdizione commerciale, non appena questo concetto si è in qualche modo manifestato.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Mai più!

Massabò. È inutile, onorevole ministro, il diniego, quando sono pubblicate le vigorose proteste della Camera di commercio nei congressi del 1869, del 1881 e del 1884.

Recentemente ancora, le stesse Camere di commercio, commosse al preannuncio dell'abolizione, hanno vivacemente espresso i loro voti nel senso che sia mantenuta la giurisdizione dei tribunali di commercio...

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Sono i giudici, non i giudicati!

Indelli, relatore. Sono gli ottimati!

Massabò. Sieno quelli che si vogliono, non si può contestare il loro interesse a portare giudizi sulla questione. E non so come ciò si possa contestare quando il Senato del regno ha approvato un disegno di legge nel quale s'imponessa di consultare le Camere di commercio tanto per l'istituzione di nuovi tribunali di commercio, quanto per la loro soppressione.

Di San Donato. Era un paracadute! (*ilarità*).

Massabò. Per me era un omaggio reso alla pubblica opinione. Ad ogni modo, se non vi piace deferire all'autorità delle Camere di commercio, dovrete inchinarvi all'autorità di sommi scrittori e maestri del gius commerciale a cominciare da Stracca, Targa, Casaregis, Delamarre, Poitvin, Vincens, Bedarride, Pardessus e Fremery, che tutti propugnarono e difesero strenuamente l'istituto dei tribunali commerciali.

È vero che in Italia non abbiamo eguale uniformità e concordia d'opinioni; ma stanno nel nostro campo autorevoli docenti e scrittori, quali il professor Vidari, il Galluppi, il Precerruti, Jacopo Virgilio e il sommo Pescatore, i quali pur dissentendo nella forma, in massima accettarono e difesero l'istituzione della giurisdizione commerciale.

A queste autorità aggiunge peso e pone il suggello quello che si ritrae dall'esempio delle nazioni più incivilite, le quali tutte si pregiano ed onorano della giurisdizione commerciale se si eccettuano gli Stati Uniti, l'Inghilterra e l'Olanda.

Questi esempi però mal suffragano la tesi avversaria perocchè, quanto agli Stati Uniti e all'Inghilterra, oltrechè ivi può funzionare la giuria anche in materia commerciale, v'hanno due speciali giurisdizioni, l'una per i fallimenti, l'altra

così detta dell'ammiragliato (Court of Bauquerouty e Court of Admiralty) sicchè non calza l'esempio dell'Inghilterra.

L'unico esempio che calza è quello dell'Olanda, la quale ha soppresso i tribunali di commercio. Ma, prescindendo dal fatto che in Olanda la magistratura è elettiva, e che ivi più volte si è accennato al tentativo di ripristinarli, vi pare che l'Italia, che fu la maestra e propagatrice del diritto alle altre nazioni, debba modellarsi sull'unico esempio dell'Olanda per ripudiare un'istituzione che qui ebbe la sua culla ed ha resistito inalterata alle vicende di parecchi secoli, rendendosi per di più altamente benemerita della legislazione nazionale? (*Bene! Bravo!*).

Se noi dovessimo modellarci sull'esempio delle nazioni, con cui abbiamo maggior affinità di razza e di tradizioni dovremmo porre in prima linea l'esempio della Francia, non solo, ma quello del Belgio. Il Belgio, nel 1869, discutendo l'ordinamento dei suoi istituti giudiziari, confermava a notevolissima maggioranza la conservazione dei tribunali di commercio.

Ora, credo che, per la importanza dei traffici e per la eccellenza degli studi giuridici, il Belgio che conta il Laurent e tanti altri dotti scrittori, equivalga bene l'Olanda. Abbiamo pure l'esempio della dotta Germania; la quale, nel 1877, pur non approvando quel disegno che era stato elaborato e che sanciva i tribunali di commercio, diede facoltà di istituire Camere commerciali.

E sono 72 distretti, o signori, e i più importanti, quelli che hanno domandato le Camere commerciali!

Tutta quanta la Prussia, Amburgo, Brema, il Württemberg, tutte le regioni e città le più importanti di quel vasto impero hanno reclamato la conservazione delle Camere commerciali, che costituiscono una forma di tribunali misti. Ora, dinanzi a queste gloriose tradizioni, dinanzi a questi precedenti, pare che, quanto meno, prima di far *tabula rasa* di questi tribunali, convenga fare una esperienza ultima: vedere se non si possano restaurare, migliorare, riformare. È vero, ed io lo riconosco, che, presentemente, ed in qualche località sono caduti in discredito; tanto che, se si dovesse proseguire nel sistema attuale, francamente, sarei per l'abolizione. Questo lo ammetto. Ma quali ne sono le cause? Non sono imputabili alla istituzione in sé le cause per cui la istituzione stessa è scaduta; in primo luogo esse devono attribuire alla disformità degli usi, delle consuetudini che sono state in vigore nell'Italia nostra: perchè abbiamo provincie che non hanno

mai fatto una larga esperienza di questi tribunali. E credo che non sia ottimo sistema quello di voler costringere nel letto di Procuste di questa unificazione province rette da usi e consuetudini diverse. In secondo luogo, un'altra causa di decadenza, e forse la principale, sta nella *capitis diminutio* inflitta ai tribunali di commercio, allorquando vennero posti sotto la dipendenza del giudice togato.

La Francia ha sempre respinto questo sistema. Leggete il Vincens e vi dirà come la tradizione popolare respingesse l'intrusione dell'elemento togato, raccogliendo l'aneddoto di quel giudice giureconsulto, che consigliava il giudice commerciale col dirgli: *mettez une boule noire, plus tard je vous dirai pourquoi*.

Mai la Francia ha pensato a seguire questo sistema, e nemmeno il Belgio; anzi quando nel 1869 fu proposto di mantenere i tribunali di commercio sotto la presidenza d'un giudice togato, nel Belgio si votò contro questa proposta con 56 voti contrari, ed 11 favorevoli.

Fu respinto l'elemento togato, perchè esso snatura l'istituzione, fa sì che i migliori rifuggono dall'intervenire in un tribunale dove è preponderante l'autorità d'un presidente; e di più il carico della redazione delle sentenze che diventa un monopolio del giudice togato, ingenera anche un ritardo nelle pronuncie delle sentenze.

L'ingerenza del giudice togato e la solennità e teatralità, ch'esso apporta nel tempio di Temi, sono una remora acchè le parti si presentino in persona e si perda così il beneficio della loro comparizione personale e fors'anco la speranza d'una conciliazione.

A snaturare potentemente l'istituzione, quale esisteva sul tipo francese, concorso eziandio l'adozione d'un sistema di procedura ch'è poco dissimile da quello dei tribunali civili e che tanto contribuisce a complicare e perpetuare le liti.

È vero che a questi mali si è posto rimedio, in parte col nuovo Codice di commercio che ha a questo riguardo introdotti dei notevoli miglioramenti, ma non dimenticate, o signori, che, se in Francia è stata rispettata l'istituzione dei tribunali di commercio, la ragione sta in ciò che in Francia la sentenza viene resa dal tribunale immediatamente dopo la discussione in guisa che quando non riesca la conciliazione che viene preliminarmente tentata, si ha il vantaggio inestimabile d'avere una decisione pronta ed immediata, come avviene presso di noi in materia penale. Ed anzi io vorrei che questo sistema della pubblicazione immediata delle sentenze venisse adottato nelle materie commer-

ciali sia per rimuovere il pericolo della lentezza della pronuncia delle sentenze, pericolo, che si farà maggiore colla soppressione della giurisdizione commerciale, sia per garantire i vantaggi della discussione orale, la quale fa sì che la collegialità dei giudici non sia una larva ed una finzione ed è pur santissima remora al correre sbrigliato del criterio del giudicante raffrenato dal sindacato della pubblica opinione che si forma recente e viva nell'atrito dell'orale discussione.

È un errore grossolano il ritenere *privilegiata ed eccezionale* la giurisdizione mercantile, la quale è creata per dirimere le controversie nascenti da uno speciale ordine di rapporti e non le controversie comuni giudicate per tutti dai magistrati ordinarii; come il diritto commerciale per sè stante è il complesso delle norme regolatrici di questi rapporti senza costituire deroga od eccezione al diritto civile. L'obbiezione starebbe a dovere se la competenza fosse determinata *ratione personae*; non sussiste affatto dal momento che è creata *ratione materiae*.

Del resto, giova ripeterlo, come s'ha una giurisdizione speciale per i reati militari, si deve avere una peculiare giurisdizione per gli atti commerciali, i quali per quanto disciplinati dai codici, non possono sfuggire all'evoluzione continua indotta dall'uso e dai mutabili bisogni, di cui il giudice civile non comprenderà mai lo spirito e difficilmente la pratica ed il linguaggio. Nè vale il dire che il commercio si suddivide in diverse branche e che per essere logici, converrebbe creare un tribunale speciale per ognuna di esse non dovendosi pretermettere che per quanto queste possano avere un atteggiamento diverso l'una dall'altra, non cessano d'avere un sostrato comune, ossia quello che costituisce l'essenza della contrattazione commerciale tanto diversa dalla civile e non mutata per applicarsi a questo piuttostochè a quell'oggetto.

All'imperiosa esigenza della celerità non potranno mai bastare le riforme del procedimento non potendo esse alterare le abitudini e le tendenze del giudice civile, altronde sopraccarico di lavoro.

Nè è plausibile argomento quello che s'allega dell'ignoranza del diritto nel magistrato commerciale perchè, a parte che non tutte le questioni a risolversi nel giudizio sono questioni di diritto e più spesso anzi sono questioni di fatto e d'apprezzamento, nelle quali la pratica e la conoscenza degli uomini e degli affari sono preziosa malleveria di retto giudizio, è risaputo che *ex facto oritur jus*.

D'altra parte se i giudici commerciali hanno fatto, come non si contesta, ottima prova in tempi, in cui la coltura giuridica e letteraria era meno diffusa, come non potranno reputarsi idonei nei tempi presenti, in cui mercè gli Istituti tecnici la scienza del diritto commerciale è più volgarizzata?

E qui calza a proposito quell'arguto motto che *i savii discutono e gli ignoranti decidono*; la quale sentenza, per quanto sia suscettiva di diverso senso, vale a significare che quando una controversia è stata a fondo e dottamente discussa basta un discreto comune criterio per profferire un saggio responso.

A conforto di questo giudizio stanno le statistiche e già il Rattazzi nella tornata del 26 gennaio 1855 rendendo il dovuto omaggio ai tribunali commerciali liguri faceva avvertire *che le appellazioni dalle loro sentenze sono comparativamente rare; che le sentenze loro riparate in appello sono proporzionatamente minori in numero di quelle pronunziate dai tribunali civili nelle materie commerciali*. Il quale risultamento è prova eloquente che per la decisione di così fatte questioni, ricercasi ognora la cognizione degli usi e delle tradizioni commerciali, che non può aversi in grado sufficiente da chi per consuetudine di vita sia dal commercio alieno.

La stessa opinione venne confermata dal commendatore Schiavo primo presidente della Corte d'appello di Palermo nel 1870 e nelle scienze giuridiche peritissimo. « Egli è incontrastato ed incontrastabile (così questo venerando magistrato) che le sole conoscenze legali non sempre bastano per definire il fatto giuridico e ben risolvere le questioni commerciali, imperocchè è l'uso del commercio, il quale è vario nelle diverse piazze e mutabile, che può solo dare argomento del valore, dell'estensione e quindi delle giuridiche conseguenze di alcuni atti; senza conoscere quelli usi non si potrebbe, giudicando, colpire nel segno che per azzardo e lascio a chi non abbia fuor dei gangheri il cervello di considerare se siano i giudici da commettersi al caso. »

Coll'autorevole avviso di quell'esimio magistrato conuonano le annuali relazioni degli ufficiali del Pubblico Ministero le quali non hanno mai lamentato difetto di capacità nel personale giudicante dei tribunali di commercio, laddovechè questo difetto venne talvolta rimproverato ai giudici togati.

« Nelle cause commerciali (così il procuratore generale Panizzardi nel rendiconto dell'ammini-

strazione della giustizia nel 1860-61) è desiderabile che i giudici di mandamento diano opera a più alacramente istruirsi delle leggi e della giurisprudenza, che regolano quelle materie speciali e ciò notiamo specialmente per quanto ha tratto alle giudicature del circondario di Genova. »

Insomma i pregi della giurisdizione commerciale sono stupendamente compendiate nel motto, che Toubeau ha fatto imprimere sul sigillo dei giudici-consoli di Bourges: *Aequè, Breviter, Gratis*.

A coloro poi, che insistono per la soppressione della giurisdizione commerciale vagheggiando, sulle orme del Bentham, l'ideale d'un'unica giurisdizione, come d'un'unica legge e d'un'unica sovranità, noi contrapponiamo che la specializzazione delle scienze e quindi la divisione del lavoro giuridico va sempre più accentuandosi nel campo nostro e conduce alla perfezione nel campo pratico.

Vastissimo e delicato sarebbe oggidi il compito del giudice unico, perchè se da prima egli limitavasi all'applicazione del diritto meramente privato, ora col progresso, collo svolgersi dell'umana attività nel campo vastissimo delle sue manifestazioni, oggi che si sono creati nuovi interessi, nuovi istituti, nuovi rapporti di diritto, che non possono sottrarsi all'azione del legislatore, il giudice è chiamato ad applicare spesso il diritto pubblico, la legislazione economica, finanziaria, tributaria.

Abbisognano pertanto magistrati veramente colti, dotti e versati nel diritto ed anche nella filosofia del diritto, ossia che sappiano assorgere alle fonti perenni ed immortali delle supreme ragioni, dei principii di giustizia assoluti ed universali, che ci addita e somministra il diritto naturale.

E siccome l'essere profondi od anche solo abili in tutti i rami d'una determinata scienza è prerogativa di pochi, così non si può nè si deve pretendere di fare dei giudici altrettanti enciclopedisti.

Oltre di che, se la soppressione dei tribunali di commercio si chiede in nome dell'unificazione della giurisdizione, in allora bisogna fare anzitutto *tubula rasa* dei conciliatori, e delle attribuzioni contenziose degli ufficiali e capitani di porto, dei pretori e via via dei tribunali militari, della Corte dei conti e di altre giurisdizioni speciali, che la necessità delle cose ha creato e mantiene.

Dal fin qui detto ci pare poter proclamare inconsulta ed ingiustificata la diffidenza e l'aperta guerra dichiarata ai tribunali di commercio, tanto più che essi rappresentano una vecchia e gloriosa

istituzione italiana, istituzione eminentemente democratica e benemerita della codificazione e legislazione commerciale. La quale istituzione se è con gelosa cura custodita ed ampliata presso le nazioni più incivilite, quali sono il Belgio, la Francia e la Germania, deve essere tanto più rispettata in Italia, dove ha messo salde radici e tradizioni incancellabili.

Che se può parere necessaria, urgente alcuna riforma dei tribunali di commercio, giacchè io non posso ammettere l'*ibridismo* e l'anomalia della diversa loro costituzione, che si riscontra nei 23 distretti giudiziari commerciali del regno; ebbene si riformi, si migliori; nessuna istituzione può presumere d'essere perfetta e di non aver d'uopo di tanto in tanto di meglio adattarsi ai nuovi bisogni dei tempi, imperocchè se molti degli argomenti addotti in contrario hanno poco valore non per questo intendiamo sostenere che quei tribunali debbano o possano sottrarsi a quella legge inflessibile di progresso, che incalza e trasforma continuamente e uomini e cose. Niuna meraviglia che un'istituzione così antica, come quella dei tribunali di commercio, possa aver bisogno di ritocchi e di miglioramenti. Ma l'opera suoni restaurazione ossia riforma e non soppressione.

Così quanto ad una migliore distribuzione dei tribunali commerciali che ora sono malamente ed inegualmente distribuiti nelle diverse provincie del regno parmi si potrebbe adottare il savio criterio od emendamento, che il Senato del regno nel 1873 introdusse all'articolo 53 della legge vigente nell'ordinamento giudiziario, nel senso d'accordare al Governo del Re la facoltà così d'istituire nuovi tribunali di commercio, come di sopprimerne alcuni previo sì nell'uno che nell'altro caso il parere del Consiglio provinciale, della Camera di commercio e del Consiglio di Stato. Con questo temperamento potrebbero scomparire i tribunali, che non hanno saputo propiziarsi il favore della pubblica opinione e potrebbero sorgerne dei nuovi nei centri più popolosi ed importanti, dove può lamentarsene il difetto. Questo temperamento non ha tratto che alla distribuzione regolare dei tribunali commerciali fra le diverse sedi del regno.

Per ciò che ha tratto invece al modo d'essere, ossia alla forma della costituzione dei tribunali, si potrebbe adottare quello che già fece buona prova nelle provincie lombarde e venete prima che vi si introducesse il nuovo ordinamento giudiziario e per il quale ai tribunali composti di giudici togati s'aggiungevano due assessori mercantili scelti dalle Camere di commercio con voto consultivo.

E non è a tacere che il Codice di commercio Albertino all'articolo 663 disponeva che in ogni tribunale di commercio fosse nominato un *consul-tore legale* il quale dovesse assistere alle udienze e alle votazioni del tribunale, dare il suo voto consultivo oralmente o per iscritto sui punti di diritto su cui venisse dal tribunale richiesto e potesse pure senz'esserne richiesto, dare il suo voto consultivo oralmente in occasione delle votazioni dei giudici e fosse inoltre incaricato di coadiuvare il tribunale nelle compilazioni delle sentenze.

Questa disposizione è stata il frutto di gravi e maturi studi, giacchè pur essendosi riconosciuta l'utilità dei tribunali di commercio, si era manifestata grave discrepanza circa la loro composizione e segnatamente sul modo di conciliare l'elemento legale col tecnico.

È prezzo dell'opera avvertire che il Senato di Nizza avea suggerito il sistema dei tribunali misti di legali e negozianti con prevalenza dei primi; al qual parere s'accostò pure il Senato di Savoia e la Camera dei Conti. Ciò spiega come il Codice di commercio Albertino di fianco alla disposizione precitata dell'articolo 663 aggiungesse quella non meno importante dell'articolo 668 che autorizzava i tribunali civili facenti funzioni di tribunali di commercio a chiamare nel loro seno due commercianti per dare un voto puramente consultivo nelle cause commerciali di maggior rilievo e di quelle in specie nelle quali si trattasse di perizia e di usi mercantili.

Tale è pure il sistema che prevale in Germania e che varie Camere di commercio italiane, in occasione de' tre congressi sovracitati, avrebbero manifestato il desiderio di vedere adottato presso di noi.

In terzo luogo un qualche temperamento eccezionale è di rigore quanto ai tribunali, che hanno sede nelle *piazze marittime*, dove la natura e fisionomia particolare del diritto marittimo, che ha un linguaggio suo proprio ed è più d'ogni altro soggetto all'impero delle consuetudini richiedono giudici particolari esperti delle pratiche commerciali e marittime. Una tale eccezione è ammessa da eminenti giureconsulti, quali sono in Francia il Bordeaux, il Dupin e in Italia il Precerruti e il Pescatore, ed è poi posto in piena evidenza dagli articoli 14 e 15 del Codice sulla marina mercantile, i quali in vista delle peculiari esigenze del diritto marittimo assegnano vere e proprie attribuzioni contenziose ai capitani ed agli ufficiali di porto per giudicare delle controversie non eccedenti il valore di lire 400:

1° per i danni cagionati dall'urto di navi o

nell'ancorarsi od ormeggiarsi o di qualsiasi altre manovre nell'interno dei porti e delle darsene del distretto.

2° per le indennità, le mercedi e le ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate.

3° per le mercedi e i diritti dovuti ai piloti pratici, ai rimorchiatori, ai barcajoli e zavorrai nel porto, come pure per noli e fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi ed in genere degli ordigni per carenare spalmare, raddobbare, alberare e disalberare le navi.

4° per il salario il vitto, ed in genere per l'adempimento dei contratti d'arruolamento.

Che se per questi giudizi limitati alla somma di lire 400 è sentito il bisogno d'una giurisdizione specialissima, quale è quella dei capitani di porto, non si comprende come per le cause di maggior valore ed importanza si possa adire la magistratura ordinaria verso la quale la legge manifesta le sue diffidenze per cause di minor conto.

Non ci conviene dimenticare che alla stessa guisa che in Atene la speciale giurisdizione s'affermò specialmente per le esigenze delle cause marittime, così pure la prima giurisdizione commerciale che si diffuse nell'Europa dell'età di mezzo, si è la giurisdizione marittima col nome ora di *Curia maris* ora di *Curia admiralitatis* ora di *Magistrato del mare* e più generalmente di *Consules maris*. A queste magistrature si deve la ricca collezione delle leggi marittime, che dalla tavola Amalfitana si trasfusero man mano ampliandosi nei codici odierni. Se dunque il Consolato del mare fu il primo nucleo della giurisdizione commerciale, esso rivela sempre più l'intima natura e struttura del diritto marittimo, che non può essere affidata ad uomini estranei alle discipline marittime.

La stessa Inghilterra, che non ha i tribunali di commercio, ha dovuto fare eccezione per le controversie marittime, che sono risolte dalle Corti dell'Alto ammiragliato.

Queste considerazioni mi affidano che il concetto dell'abolizione dei tribunali di commercio sarà per ora posto in disparte e surrogato da quello del loro miglioramento e della loro riforma sopra diverse basi o quanto meno sarà circondato da così saggi e prudenti temperamenti da non offendere interessi e tradizioni imponenti e rispettabili, quali sono quelle di cui ebbi a intrattenervi, fra i quali temperamenti devesi comprendere pur quello d'instituire delle sezioni civili

nelle sedi, dove funzionavano tribunali di commercio.

Che se contro ogni mia aspettazione il ministro s'ostinasse nel concetto dell'abolizione pura e semplice, rifiutando qualunque temperamento conciliativo, ne sarei dolente, non scoraggiato, giacchè ho viva fede che i provvedimenti meditati dovendo nella loro esecuzione recare necessariamente una profonda perturbazione negli interessi del commercio, avranno in definitiva per risultato d'affrettare la risurrezione dei tribunali di commercio, giacchè possono trasformarsi, non spegnersi istituzioni, che rispondono ad un bisogno intimo e permanente della vita d'un popolo e costituiscono uno de' più splendidi monumenti della vita nazionale. (*Bene! Bravo! Bravissimo! — Quasi tutti i deputati scendono nell'emiciclo e vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Il seguito di questa discussione sarà rinviato a domani.

Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Presidente. È presente l'onorevole Demaria?

Demaria. Sono presente.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Demaria. Nella seduta del 3 corrente avea fatto preghiera ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici, perchè dichiarassero se intendevano rispondere a due interpellanze che in unione ad altri miei colleghi io avea loro rivolto; allora gli onorevoli ministri dichiararono di accettare le interpellanze e proposero di rinviare a 15 giorni la determinazione del giorno nel quale avrebbero risposto.

Ora i quindici giorni stanno per terminare, io quindi li pregherei di voler fissare il giorno in cui intendono che siano svolte queste interpellanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Se non erro, parmi che i quindici giorni scadano il giorno 18 corrente, conseguentemente si potrebbe fissare la seduta del 19, nella quale io sarei pronto a rispondere per la parte che mi concerne.

Presidente. Onorevole Demaria, ha inteso?

L'onorevole ministro propone che lo svolgimento delle sue interpellanze abbia luogo il 19 corrente; accetta?

Demaria. Accetto.

Presidente. Allora rimane fissato per questo svolgimento il 19 corrente.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
So che è stata presentata una domanda di interrogazione, a me rivolta, dall'onorevole Gallotti. Dichiaro che risponderò ad essa nel principio della seduta di domani per non interrompere la seduta d'oggi.

Presidente. Acconsente, onorevole Gallotti?

Gallotti. Acconsento.

La seduta termina alle 6.22.

Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Interrogazione dei deputati Gallotti, Cagnola e Gorio, al ministro di agricoltura, industria e commercio.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione dei tribunali di commercio. (29)

Discussione dei disegni di legge:

3. Estensione delle disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3182, anche a coloro che dopo lo sbarco di Talamone hanno preso parte alla campagna 1860-61. (68)

4. Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, legnare nelle provincie pontificie. (8)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)